



Corpo della Nobiltà Italiana  
ASSOCIAZIONE NOBILIARE REGIONALE  
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

# SCRITTI DI DIRITTO NOBILIARE ITALIANO

RACCOLTI E RIPUBBLICATI IN OCCASIONE  
DEL CONSIGLIO ARALDICO NAZIONALE  
TENUTOSI A TORINO IL 12 OTTOBRE 2018  
NEL 60° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE  
DEL CORPO DELLA NOBILTÀ ITALIANA



## SOMMARIO

**Luigi Michelini di San Martino e Rivalta**  
**SIMILES CUM SIMILIBUS CONGREGANTUR** pag. 5

Pubblicato in  
*Notiziario dell'Associazione Nobiliare Regionale Veneta. Rivista di studi storici*, Nuova Serie, anno III, n. 3, 2011

**Luigi Michelini di San Martino e Rivalta**  
**UNE MISE À JOUR DU DROIT NOBILIAIRE** pag. 35

Testo della conferenza tenuta a Torino il 30 ottobre 2004  
al III Congresso Internazionale di NOBLESSE & TRADITION

**Luigi Michelini di San Martino e Rivalta**  
**LO STATUS NOBILIARE NELL'ATTUALE ORDINAMENTO**  
**GIURIDICO ITALIANO** pag. 59

Pubblicato in  
*Bollettino VIVANT*, Anno 8, n. 56, aprile 2002

**Enrico Genta Ternavasio**  
**TITOLI NOBILIARI** pag. 65

Pubblicato in  
*Enciclopedia del Diritto*, Vol. XLIV, Milano, Giuffrè Editore, 1992



**Luigi Michellini di San Martino e Rivalta**

## **SIMILES CUM SIMILIBUS CONGREGANTUR**

### UN SIMPATICO MOMENTO DI CONTATTO

Il tema dei rapporti tra il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta (di seguito talvolta indicato con l'acronimo SMOM) e il Corpo della Nobiltà Italiana (di seguito talvolta indicato con l'acronimo CNI) è di così grande momento che necessiterebbe una trattazione articolata e piuttosto ampia.

Come è del tutto ovvio, il punto tecnico di contatto tra l'Ordine e il CNI è individuabile nel comune interesse per l'accertamento delle distinzioni nobiliari. In proposito già molto si è detto e scritto, quindi in questa sede l'argomento può essere in parte trattato di sfuggita e anche in parte omissivo.

Vale invece la pena di cogliere altri aspetti, quelli più umani, che rendono sovente privilegiato il rapporto fra i due enti.

Da molti anni a questa parte, il Consiglio Araldico Nazionale (di seguito CAN) del CNI è generosamente e graziosamente ospitato dall'Ordine di Malta nel Palazzo Orsini di Monte Savello a Roma<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Persino dal punto di vista pratico, tale ospitalità è essenziale per il CNI il quale non può contare a Roma sulla disponibilità graziosa di luoghi adatti alla sua assemblea annuale. Come non tutti hanno sempre presente, il bilancio del CNI è

Questa cortese accoglienza è resa ancora più gradita dalla presenza del padrone di casa in persona del Gran Maestro o, in caso di suo impedimento, del Gran Commendatore, che -come è noto- è la seconda autorità nella gerarchia gerosolimitana.

Una simpatica prassi vuole che quello presente dei dignitari rivolga un indirizzo ai nobili signori convenuti per il CAN. Non si tratta di semplici parole di circostanza, ma di un vero e proprio messaggio ricco di contenuto morale e con positive ricadute pratiche.

In occasione del giubileo del CNI, celebrato con la partecipazione di vari rappresentanti delle Associazioni aderenti alla CILANE<sup>2</sup> il compianto Gran Maestro, fra' Andrew Bertie, tenne un sintetico ma pregnante discorso (in inglese per un riguardo agli ospiti stranieri) alcune parti del quale sono di grande attualità.

## IL DISCORSO DEL GRAN MAESTRO DELL'ORDINE DI MALTA

È bello e utile ripercorrere i punti salienti dell'indirizzo di fra' Andrew Bertie al Consiglio Araldico Nazionale. Disse dunque il Gran Maestro:

*The Corpo della Nobiltà Italiana this year celebrates the fiftieth year since the first National Heraldic Council. That makes to-day a very happy day; and, since we are in Rome, I would even say, borrowing a word from the haruspices, a lucky day. Note that the Corpo della Nobiltà Italiana has a seniority comparable with that of the Heraldic Council of the Kingdom of Italy, and especially that it has before it a future which promises to take it even further. It was founded in the second millennium of our era, and here it is thriving in this third millennium. All this, noble ladies, noble gentlemen, dear confreres, gives*

---

molto ridotto, limitandosi ai versamenti di una piccola quota dovuta dalle singole Associazioni Regionali. Per di più il bilancio di cassa è sempre inferiore a quello di competenza.

<sup>2</sup> Questo, com'è ormai ben noto a quanti abbiano da fare con l'aristocrazia europea, è l'acronimo della *Commission d'information et de liaison des Associations nobles d'Europe*.

*you the right to rejoice, and I, too, rejoice very happily with you.*

*But let me remind you that you also have before you a long way to go and many obligations to fulfil. Nobility, this nobility, is precisely that delicate sense of duty, love of one's neighbour, charity to the poor and sick, the exercise of virtue, respect for honour and honesty; and it is you who have to preserve and transmit to future generations this notion concept of nobility.*

*It was the founders of the Corpo della Nobiltà Italiana who undertook this worthwhile task, and here to-day I see among you some who for thirty, even forty, years, have been continuing this work with devotion, generosity and competence. Let us hope, and indeed, it is more than a wish, it is a certainty, that you and the young whom I see among your ranks here to-day will continue these efforts in this third millennium, because the moral values which you witness are neither contingent with or tied to contemporary usages and customs. To accomplish your aims, as difficult as they are praiseworthy, I see here a special perspective in this assembly: the presence of representatives of the European Nobility.*

*Welcome, Ladies and gentlemen. While congratulating and thanking you for having come here to visit your Italian friends and confreres, may I be allowed just one little suggestion: that you should strengthen your ties between the various associations. It would be good if you, and especially your young, could meet and work together for the good of humanity. This message is a Christian one, and coming from me could not be otherwise, but it is message that has an universal call.*

*This is what I should like to think that I have just said to you, and with these sentiments I wish you all success in your work to-day, from the bottom of my heart.*

## IDISCORSI DEL GRAN COMMENDATORE

Quello riportato nel paragrafo precedente fu, purtroppo, l'ultimo discorso rivolto al Consiglio Araldico Nazionale da fra' Andrew Bertie, poiché la morte lo colse prima della successiva assemblea. Con la sua dipartita il CNI perse un vero amico, e molti membri del sodalizio ne provarono un sincero rimpianto memori di quanto l'eminentissimo scomparso era solito ricordare: «*honest men esteem and value nothing so much as a real friend*».

Il neoeletto Gran Maestro, fra' Matthew Festing, stabilì subito diretti e personali rapporti cordiali e confraterni con il Presidente del CAN e con altri membri della *governance* del CNI, così segnando un'ininterrotta linea di amabile e fattiva continuità tra l'Ordine di Malta e l'unica associazione rappresentativa della nobiltà italiana.

Le successive riunioni del CAN si dovettero tenere scegliendo fra le date quelle conformi ai desideri della maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte. Purtroppo esse non coincisero con la presenza a Roma o con gl'impegni in agenda del Gran Maestro, fra' Matthew Festing, il quale quindi, con suo vivo e sincero rammarico, non poté assistervi. Ogni volta designò in sua vece la seconda autorità gerarchica affinché lo rappresentasse personalmente e rappresentasse l'Ordine di Malta.

Il CNI ebbe così il privilegio di ascoltare la parola del Gran Commendatore, fra' Gherardo Herculani. Giova anche in questo caso rileggere qualche estratto testuale di tre bellissimi discorsi.

Vi reco anzitutto il più cordiale saluto di Sua Altezza Eminentissima il Principe e Gran Maestro che -a causa dei suoi sacrosanti impegni presso gli ammalati e i poveri assistiti dall'Ordine di Malta- non può oggi essere tra voi, come sarebbe stato suo vivo desiderio. Peraltro è mio grato compito assicurarvi che Sua Altezza Eminentissima vorrà raccogliere in futuro la bella tradizione che vedeva il suo compianto predecessore presenziare a questa assemblea. Sarà così dato un segno di continuità significativo e di molto valore per un sodalizio come il Corpo della Nobiltà la cui ragione di vita è appunto la custodia e la trasmissione ai posteri di quelle qualità morali e culturali che sono idealmente perenni, pur venendo da un passato lontano e -non dimentichiamolo mai- irreprensibile e glorioso. Ho ricordato il compianto Gran Maestro. Egli era legato al CNI da un duplice sentimento: un sincero appello e una profonda stima. Ricordiamo insieme alcuni dei suggestivi pensieri che, un anno fa, indirizzò alla vostra assemblea che celebrava, con legittima e lieta fierezza, il primo giubileo di questo sodalizio. La nobiltà -Egli vi diceva- consiste nel senso



rigoroso del dovere, nell'amore generoso del prossimo, nella carità verso i poveri, i deboli, gli ammalati, nell'esercizio della virtù, della probità, dell'onestà, della correttezza, nel rispetto dell'onore. Ebbene -soggiungeva- è questo, ossia lo spirito autentico della vera nobiltà, quello che dovete essere in grado di preservare in voi stessi, nel vostro intimo, e di lasciare in retaggio alle generazioni future. Tale discorso coinvolgeva i nobili italiani e i nobili stranieri, presenti in rappresentanza delle rispettive associazioni estere. Esso proseguiva con un'affettuosa e fiduciosa esortazione a essere di esempio morale a tutti; e anche di rinsaldare i legami di solidarietà tra i membri del ceto, stabilendo rapporti di sincera, leale e disinteressata amicizia. Questo -concludeva il compianto Gran Maestro- è un messaggio cristiano... né, venendo da me, potrebbe essere altrimenti! Quanti hanno avuto il privilegio di ascoltarlo ricorderanno, al pari di me con commozione, il sereno e sorridente spirito di Sua Altezza Eminentissima nel pronunziare queste belle parole conclusive. Eleviamo tutti un pensiero grato e reverente alla Sua memoria! Anche in nome di S.A.E. il Gran Maestro, auguro buon lavoro a questa nobile assemblea: quest'augurio è tanto sentito quanto cordiale; spero che sia anche efficace, considerando l'importanza dei temi all'ordine del giorno.

L'anno seguente fra' Gherardo Hercolani, sempre in rappresentanza di fra' Matthew Festing, così riprendeva il suo indirizzo all'assemblea del CAN:

Vi reco nuovamente il saluto beneaugurante di Sua Altezza Eminentissima fra' Matthew Festing, di partenza per una visita di Stato e quindi -con suo grande rammarico- impedito anche quest'anno di riprendere la simpatica tradizione della presenza alla vostra assemblea del Principe e Gran Maestro. In suo nome ho il privilegio di assicurarvi dell'alta considerazione nella quale è tenuto il Corpo della Nobiltà Italiana. I suoi rapporti fecondi e costruttivi con l'Ordine di Malta -nel quale la tradizione

millenaria legata ai valori nobiliari è tuttora di grande momento-constituiscono sempre un presidio morale e ideale. Un pegno che la Provvidenza ha certo voluto fosse istituito anche a maggior gloria di Dio. Consentitemi di sottolineare questo aspetto, per me molto significativo, dato che io rappresento un Ordine religioso oltre che cavalleresco. Quanto detto mi offre lo spunto per una semplice e breve considerazione. I pregi della tradizione nobiliare sono molteplici, tutti a noi noti, spesso connaturati e impliciti nel modo di vivere la nostra vita. Ho detto i pregi, ma avrei potuto anche dire i doveri, poiché essi spesso sono un tutt'uno; e comunque -insieme considerati-constituiscono quelli che dianzi ho chiamato i valori nobiliari. Tra essi uno in particolare risalta in questo momento sotto i miei occhi: l'amicizia che, prima ancora degli adempimenti istituzionali del vostro sodalizio, ha fatto sì che qui vi riuniste convenendo da tante parti d'Italia. L'amicizia, sincera e condivisa; l'amicizia, intesa come fine per il bene comune del sodalizio; l'amicizia, infine, che rende feconda e costruttiva la dialettica, affinché essa si traduca in ulteriori e sempre migliori realizzazioni è la vostra forza e la vostra virtù. Per questo meritate l'ammirazione di chi, come me, ha l'onore di vedervi all'opera e -cosa ancora più importante- la gratitudine di quel ceto nobiliare che voi perfettamente rappresentate. L'opera vostra si presenta come un decisivo contributo alla salvaguardia dei suoi valori. Di ciò vi saranno grate le future generazioni. Mi associo con riverenza al cristiano suffragio e al compianto per i membri defunti del sodalizio da voi commemorati. In nome di Sua Altezza Eminentissima il Principe e Gran Maestro vi auguro buon lavoro e vi prego di dare inizio alle vostre attività istituzionali.

Da ultimo il Gran Commendatore, nella più recente assemblea del CAN, portò nuovamente a ulteriore sviluppo il tema, già trattato sotto vari aspetti, e ancora molto ricco di maggiori stimoli edificanti e fecondi. *Also sprach fra' Gherardo*:

Sono lieto di avere anche quest'anno l'onore di recarvi il saluto di S.A.E. il Principe e Gran Maestro del SMOM, fra' Matthew Festing. Questo saluto, cui unisco il mio, è rivolto con grande cordialità ed è suffragato da un caloroso augurio per l'opera che svolgete assiduamente, con vera dedizione, a favore dei valori del ceto nobiliare; opera che ogni anno voi coronate con un'assemblea tanto simpatica e fruttuosa.

Lo scorso anno mi avete offerto l'opportunità, a me molto gradita, di cogliere due importantissimi momenti della condizione umana. L'uno è l'amicizia, e i molti amici di lunga data che sempre trovo fra voi mi rendono la presenza qui particolarmente cara. L'altro è la santità. Consentitemi di riparlare anche in questa riunione. Con ciò non intendo certo ledere l'aconfessionalità del vostro sodalizio, ma -come ebbe a dire proprio rivolgendosi a voi il compianto Gran Maestro fra' Andrew Bertie- le parole che vengono da un professo è normale che siano anche parole cristiane. Già vi ho parlato di Carlo Borromeo e Luigi Gonzaga: due nobili e due santi. Quest'anno vi voglio lasciare un pensiero del sire di Boisy, più noto come François de Sales, pure lui nobile e santo. Perché scegliere proprio questo grande vescovo della Controriforma? Proprio perché era nobile e si comportava come si deve comportare un nobile; ma era anche santo e si comportava come si deve comportare un santo. Dal suo buon senso, dalla sua moderazione, dalla sua saggezza, dalla sua benevolenza. molte anime hanno tratto grandi benefici spirituali: questo è indubbio. Quello che però fa del santo-nobile e nobile-santo un caso che qui vale la pena di ricordare è il suo spirito, perché era anche un uomo di spirito o, per essere ancora più chiari, un uomo spiritoso. E l'essere «*homme d'esprit*» era considerata un'altra forma -non la minore- dell'intelligenza. Saint François non solo approvava, ma addirittura promuoveva come una virtù quel comportamento sociale che, con una parola risalente addirittura ad Aristotele, aveva chiamato «*eutrapelia*», ossia -in termini semplici- lo spirito allegro, simpatico, benevolo, che

induce al sorriso, mai ferisce, sempre rasserena. E tutto questo perché? La risposta è facile: perché dall'eutrapelia, così intesa, nasce l'amicizia e muore la discordia. Voi, nobili signori, siete per cultura, oltre che per codice di comportamento, i portatori naturali di questa qualità, che secondo San Tomaso d'Aquino - un altro nobile-santo e santo-nobile- era una piccola virtù, anzi la più piccola delle virtù, la decima secondo una sua scala gerarchica decrescente. Ma esistono davvero "piccole virtù"? lo credo che anche quelle minori, se reali e genuine, siano tutte grandi. Accogliete dunque questo messaggio dei nobilissimi santi del passato che ho il privilegio di offrirvi, con affetto e con cristiana umiltà, non in mio nome ma in nome loro.

## COME COGLIERE E ACCOGLIERE I MESSAGGI FRATERNI E CONFRATERNI

Sia il Gran Maestro, sia il Gran Commendatore nel rivolgersi al CAN hanno indirizzato ai membri del CNI non solo un fraterno saluto, non solo dei gentili complimenti, non solo un omaggio alle loro persone, ma anche -più o meno esplicitamente- un ardente e pressante appello. Tocca a chi ha goduto il privilegio di ascoltarli e di trarne buon frutto; anzi ciò toccherebbe ancor più a coloro i quali non hanno sentito il dovere di essere presenti all'assemblea annuale oppure ne sono stati impediti, non per negligenza, ma per impossibilità sopravvenuta.

Come dicono i giuristi, *in claris non fit interpretatio*. Conviene quindi astenersi dal parafrasare e commentare delle parole, quelle del Gran Maestro e quelle del Gran Commendatore, limpide ed efficaci, dalle quali stilla un appello, dolce e rigoroso al tempo stesso, a comportarsi con bontà e con garbo, sia nei confronti dei "lontani", sia nei confronti dei "vicini", vale a dire in questo secondo caso nei rapporti tra membri del sodalizio. Perciò ricorre così sovente il richiamo all'amicizia.

È certo consolante avere la certezza che i messaggi dei gentili e generosi ospiti rappresentanti l'Ordine di Malta sono caduti in terre-

no fertile, perché gli elevati sentimenti che li hanno ispirati devono essere condivisi da chiunque sia un gentiluomo e, quindi, senz'altro sono da quanti hanno avuto l'onore di essere stati accolti nel Corpo della Nobiltà Italiana.

Errerebbe chi obbiettasse alla tessitura spiccatamente religiosa dei vari discorsi riportati<sup>3</sup>. In realtà fra' Gherardo ha solo ripreso il filo del discorso iniziato e portato ad alte vette in analoghe circostanze da fra' Andrew Bertie che, nel rivolgersi al CAN, aveva spiegato che avrebbe scelto un tema cristiano, quale è logico attendersi da chi è un religioso.

L'essere cristiani, ha semplicemente detto il Gran Maestro e ha ripetuto il Gran Commendatore, è un valore aggiunto per molti membri del CNI, a maggior ragione per quanti sono pure confratelli nell'Ordine di Malta. In ogni caso, costituisce un apporto positivo, anche a prescindere dagli atteggiamenti personali di fede e di coscienza.

Il CNI è certo apolitico e aconfessionale, ma nelle parole del Gran Commendatore, così come in quelle a suo tempo pronunciate

---

<sup>3</sup> La menzione è fatta per completezza informativa, poiché la *governance* del CNI pratica una limpida e totale prassi di ΠΙΑΧΟΤb. Si sarebbe anche potuto omettere l'accenno, dato che, più che marginali, sono addirittura solo individuali tali comportamenti, alcuni dei quali previsti dall'art. 1 del Reg. approvato dal CAN con atto del 21 maggio 1967. Tutto sommato, però essi integrano persino una *felix culpa*, atteso che, se è vero *nulla regula sine exceptione*, è ancor più vero *exceptio firmar regulam*. D'altronde occorre comprendere che la cosa può essere inevitabile quando v'è grande fecondità verbale e redazionale. Lo stesso *Liber Sapientiae* così ammonisce: *in multiloquio non deerit peccatum*. A mero titolo d'esempio taluno non s'è peritato di affermare che in un'associazione di cultori di materie araldico-genealogiche, è «farisaico» (*sic*, anzi *sic!*) il parlare anche di amicizia e benevolenza tra i suoi membri. Soprattutto non si giudichi quest'infelice uscita *une absence de coeur*, più caritatevolmente si pensi soltanto che chi l'ebbe *plus dixit quam voluit*. Tutto ciò, comunque, rimane in «basso loco», per dirla con Dante, poiché *καθαρος ουρανος αστραπες δε φοβαται*. Forse perciò, ancor più della *blanche colombe*, l'aquila -non a caso presente in tanti nobilissimi stemmi -librandosi nel *καθαρος ουρανος*, sa vedere le cose con serenità e indulgenza: *quo altior mons, tanto profundior vallis...*

in lingua inglese dal compianto Gran Maestro, è presente un messaggio che da Pittaco, da Talete, dal Vangelo<sup>4</sup> a Kant è divenuto universale. Esso traccia le linee di comportamento che debbono essere seguite, senza mai tralasciare, da coloro i quali non vogliono violare il loro codice intimo.

Ora, l'agire come indicato da fra' Andrew prima, da fra' Gherardo poi, altro non è che il tenere un comportamento cristiano, non solo -come è ovvio- religiosamente parlando, ma anche culturalmente parlando.

Ciò è stato ben posto in evidenza dalla dottrina tedesca ripresa in Italia e portata a elevato e originale sviluppo da Benedetto Croce, un esponente della nobiltà delle Province Napolitane.

Proprio un breve saggio pubblicato nel 1942 dall'illustre filosofo -gloria, per l'appunto, anche di quell'aristocrazia della quale egli entrò a far parte- si intitola *Perché non possiamo non dirci "cristiani"*. Tale scritto non concerne l'uomo di fede, ché tale non era il suo autore, e nemmeno il teologo; coinvolge piuttosto lo storico, il critico, il filosofo morale e persino l'ideologo<sup>5</sup>.

Dunque il Gran Commendatore, nel parlare di bontà, benevolenza, amicizia, concordia, armonia ed eutrapelia, non ha fatto altro che richiamare in termini diversi l'imperativo categorico. Laicamente può dirsi che, in modo implicito, ha pure parlato di razionalità evocando un'analisi non lontana dal pensiero weberiano. Infatti il CNI, anche come entità laica e aconfessionale, è pur esso interessato dalle quattro forme di razionalità immanente, ossia l'agire razionalmente: rispetto allo scopo, ai valori, agli affetti e alla tradizione<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> *Quaecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis* (Mt. VII. 12).

<sup>5</sup> Purché in quest'ultimo caso si dia a "ideologia" il suo significato originario, quello coniato da un altro nobile, il conte [dell'Impero francese] Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy.

<sup>6</sup> Vale la pena di non sottovalutare l'attualità del pensiero di Max Weber anche nell'ambito dell'analisi del fenomeno nobiliare, considerando che egli dava grande importanza alla formazione dei gruppi sociali sulla base non solo di comuni interessi, ma anche di condivisioni e affinità di credenze e valori. In tal modo si può spiegare, per altro verso, quella perdita graduale del senso di appartenenza di

Anche questo è un ambito nel quale la collaborazione con l'Ordine di Malta può essere essenziale -come si porrà in evidenza- per la sua apertura a componenti diverse, ma non meno valide e positive, di quelle proprie del CNI. Infatti, per essere ammessi al Corpo della Nobiltà Italiana, come indica la parola stessa "nobiltà", è condizione necessaria ma non sufficiente l'essere per l'appunto "nobili".

## ESSERE E DOVER ESSERE OPPURE DOVER ESSERE E POTER ESSERE?

Occorre fornire qui di seguito una definizione di "nobiltà" accettabile e soprattutto accettata dall'Ordinamento del CNI stesso, nonché possibilmente attendibile e obbiettiva.

Per ben definire la problematica suaccennata giova previamente approfondire alcuni concetti non privi di ricadute pratiche.

La dottrina giuspubblicista suole talora parlare di costituzione formale e di costituzione materiale. Semplificando molto -dopo aver chiesto venia ai giuristi per questa forse eccessiva approssimazione- si può definire formale la costituzione redatta dal potere costituente e consegnata in un testo scritto, materiale l'attuazione che di questa verranno poi dando i poteri dominanti, in genere attraverso l'azione politica e giurisdizionale. Così, per addurre un esempio tolto dall'ordinamento italiano, il principio di eguaglianza fatto proprio dal successivo legislatore e dalla Corte Costituzionale non è sempre sovrapponibile a quello letteralmente enunciato e un po' velleitariamente inteso in origine dal costituente.

Questa premessa -che si è cercato di contenere il più possibile, anche a scapito della precisione assoluta- ha lo scopo di intavolare

---

certi nobili che si riscontra sempre più. È singolare che l'increscioso fenomeno sia esteso a ogni livello generazionale e non sia più confinato all'ambito giovanile. Ecco un'altra "missione" per il CNI, dunque una grande responsabilità per i suoi membri: risvegliare e tenere vivo il senso di appartenenza e la solidarietà nel ceto nobiliare.

subito il problema della definizione di nobiltà.

Da taluno è stato talvolta ipotizzato che, analogamente a quanto sopra detto, si debbano ammettere almeno due tipi di nobiltà. Questa dicotomia può essere espressa in vario modo; perlopiù si suole parlare di nobiltà di diritto e di nobiltà di fatto.

È indubbio che in altri tempi -specie quelli più remoti- un'analisi non escludente queste categorie concettuali possa aver goduto di una valida credibilità scientifica. La cosiddetta nobiltà di fatto spesso è stata il presupposto di quella di diritto; per converso la perdita della prima ha talvolta potuto far venir meno la seconda.

Tuttavia, occorre attenersi alla situazione attuale, almeno per quanto concerne il tema qui dedotto, ossia la natura, l'opera, le finalità, le caratteristiche e le prospettive del CNI.

Già si è detto che, come indica la denominazione del sodalizio e, soprattutto, come dispone tassativamente il suo statuto<sup>7</sup> occorre prioritariamente consolidare una definizione di nobiltà, non solo poiché tale definizione è essenziale per stabilire chi possa o non possa far parte del sodalizio stesso, ma altresì in quanto essa è strumentale per l'attuazione dei fini sociali, con particolare riferimento ai cosiddetti provvedimenti di giustizia e alle relative attestazioni e certificazioni<sup>8</sup>.

Quando aveva il potere di farlo, era lecito a un *fons honorum* riconoscere la nobiltà di fatto, in genere -non sempre- così trasformandola in nobiltà di diritto.

L'attuale situazione, secondo è ragionevole prevedere ormai irreversibilmente cristallizzata, non ammette più cambiamenti, nemmeno evolutivi, integrativi o anche solo interpretativi.

Proprio avendo riguardo a questi concetti, le tavole di fondazione del CNI hanno posto un punto fermo, disponendo una sorta di

---

<sup>7</sup> *Ordinamento*, art. I u.c. e alt II n. I.

<sup>8</sup> Conviene precisare subito -per evitare un malsano *haut-le-corps* a qualche frettoloso e nervoso lettore- che l'unica accezione che si dimostrerà corretta per il concetto di nobiltà sarà ritenuta quella formale o di diritto e non quella materiale o di fatto. Questo dover anticipare le conclusioni rispetto alle motivazioni è forse estraneo alla consueta dialettica espositiva e argomentativa, ma è imposto dall'opportunità di evitare citazioni parziali, estrapolare dal testo.



rinvio materiale all'Ordinamento dello stato nobiliare<sup>9</sup>. Può darsi che, così facendo, si sia commesso un errore per omissione, ma il tornare indietro non sarebbe auspicabile e forse nemmeno possibile, quand'anche ciò incontrasse un diffuso, ancorché improbabile consenso. Non si può, infatti, fare strame delle peculiarità genetiche dell'Ordinamento del CNI.

Come è pacifico -e solo strumentalmente e anche oziosamente talvolta negato da scritti ostili al sodalizio- l'organizzazione e le finalità sociali furono approvate e, quindi, volute dall'ultimo legittimo *fons honorum*, in persona dell'ultimo legittimo Re d'Italia<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> La tecnica legislativa prevede il rinvio formale o non ricettizio e il rinvio materiale o ricettizio. L'Ordinamento del CNI ha privilegiato il secondo enunciando all'art. 1<sup>3</sup> che «esso si attiene nei propri provvedimenti, determinazioni, pronuncie (sic) e procedure, per quanto non espressamente previsto dal presente Ordinamento, all'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano (approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 65 1) e al Regolamento per la Consulta Araldica del Regno (approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943. n. 652) con esclusione di quanto riferentesi alla Regia Prerogativa». Nel suo prosieguito il medesimo comma profila altresì anche una sorta di rinvio formale o almeno non propriamente ricettizio, soggiungendo che il CNI «tiene altresì conto, in via sussidiaria e in quanto compatibili, delle normative vigenti negli Stati preunitari. avvalendosi delle Massime della R. Consulta Araldica e di quelle dello stesso CNI». Dall'articolo citato discende che è stata prevista e voluta una certa gerarchia tra l'Ordinamento del 1943 e le fonti preunitarie produttive di diritto nobiliare. È innegabile, peraltro, che le eventuali aporie siano molto attenuate, se non sempre del tutto escluse, proprio dalla natura primaria della normativa oggetto di rinvio materiale, poiché, ad esempio, gli articoli 8 e 9 riaffermano l'imprescrittibilità e l'indisponibilità delle cosiddette «distinzioni nobiliari», così palliando possibili effetti eversivi dei diritti legittimamente trasmissibili agli aventi causa.

<sup>10</sup> La qualità di legittimo *fons honorum* dell'ultimo Re d'Italia è assodata alla luce di eventi che fanno parte ormai più della storia che della politica. Nell'immediato secondo dopoguerra, quindi in anni ormai lontani, il conte Giovanni Colli era Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, incarico che lasciò per assumere la presidenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, da cui infine passò alla carica di Procuratore Generale alla Cassazione. Uomo di grande coraggio era della tempra di quel conte Pagano che rifiutò di proclamare il risultato del *referendum* istituzionale affermando che «l'angoscia del governo di far dichiarare la repubblica era stata tale da indurre al 'colpo di Stato' prima che la Corte Suprema stabilisse realmente i risultati validi definitivi». Giovanni Colli accettò dal Re in esilio il titolo di conte, non per ambizione, anche se nel caso suo sarebbe

Questo fa del vigente Ordinamento una specie di norma superiore e, se non immutabile, certo non snaturabile. Mutuando qualche aggettivo in uso presso i costituzionalisti, si è concretizzata una norma rigida, primaria o almeno rinforzata.

---

stato solo un giusto riconoscimento, ma per autentico spirito di servizio. Mai espressione abusata si è rivelata invece più giusta. All'epoca v'era il rischio che, magari per analogia con le distinzioni cavalleresche, anche i titoli nobiliari dati dal Re potessero integrare una fattispecie d'illecito. Il Procuratore Generale volle coraggiosamente dimostrare che così non era e che, se per avventura si fosse formata una giurisprudenza in senso opposto, egli era pronto a incorrere nelle relative conseguenze a costo di bruciare la propria carriera. È ben nota la costruzione giuridica sulla quale si basa la validità dei titoli cosiddetti di Cascais, ossia la permanenza dei diritti avulsi dalla sovranità sul popolo e sul territorio da un lato, unita d'altro canto al vizio formale del *referendum* e della proclamazione dei suoi risultati. Meno risaputo è che la sua formulazione si deve essenzialmente, se non esclusivamente, al conte Colli. Giova non dimenticare questi fatti, perché pure da essi discende la posizione unica del CNI. Qualunque altra entità -anche la più prestigiosa e seria se ve ne fosse una- non potrebbe essere fungibile al sodalizio, poiché sarebbe, per l'appunto, carente della legittimazione derivante da chi poteva ancora concederla, ossia dall'ultimo *fons honorum*. Non ha pregio l'obiezione che il Re non avrebbe emesso a favore del CNI degli atti formali, come ad esempio delle lettere patenti. Nella temperie ciò sarebbe stato inopportuno, controproducente e forse addirittura esiziale. D'altronde la volontà sovrana, proprio perché sovrana, può esprimersi come meglio ritiene, anche *per facta concludentia*. Numerosi e pregnanti sono gli esempi in tal senso. L'a. stesso, grazie alla vicinanza nell'ambito del sodalizio oltre che per amicizia tra famiglie, con Annibale Brivio, Umberto di Collegno e altri padri del CNI, è memore di molti fatti probanti e incontrovertibili. È possibile che sia andato smarrito, se non distrutto, il carteggio tra alcuni di questi gentiluomini e la piccola "Corte di Cascais". Certo in tale corrispondenza lo storico e soprattutto il giurista troverebbero molto materiale più che convincente indiscutibile. Inoltre la "copertura" sovrana del CNI è dimostrata anche per altro verso da molti atti del Re o d'ordine suo. Le stesse concessioni di grazia ad alcuni esponenti del sodalizio, come Brivio e Pallavicino che invero non ne avevano bisogno data la loro elevata posizione nobiliare, costituiscono una prova. Esse furono ricevute, con lo stesso spirito esibito dal conte Colli, per dimostrare la sovranità quale *fons honorum* del loro Re nonostante si trovasse in esilio. Perciò, chi di questi eventi ha avuto conoscenza non può venir meno al dovere di accorrere *in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine*, anche quando ο κοσμος αυτου ουκ εγνω. Così eviterà che, mettendone in dubbio la parola, si offenda la venerata memoria dei *gentilhommes accomplis* che redigettero la *Premessa* dell'Ordinamento del CNI.

Comunque stiano le cose, quello che conta è il concetto suaccennato, spesso ribadito dai migliori membri del sodalizio, secondo il quale una radicale e sostanziale modifica statutaria, anche se nominalisticamente non lo privasse della sua ragione sociale, certo costituirebbe una soluzione di continuità tale da fame un ente diverso e distinto. Epperò lo lascerebbe senza quella regia copertura che gli ha conferito non solo caratteristiche uniche e non riproducibili in altri ambiti, ma anche poteri in senso lato esclusivi, autonomi e infungibili.

Potrà lasciare un po' interdetti il parlare di poteri, soprattutto da quando è invalso un ingiusto atteggiamento critico e riduttivo, movente sia dall'esterno del CNI, sia -cosa questa deprecabile- persino dal suo interno.

Si può serenamente tralasciare la trita diatriba sulla presunta autoreferenzialità del sodalizio e rammentare solo l'efficacia certificativa dei suoi provvedimenti, tuttora gli unici accetti e benaccetti in vari àmbiti<sup>11</sup>. Basterà quindi richiamare il principio della cosiddetta

---

<sup>11</sup> Di questa tematica già si sono occupati molti autorevoli e pregevoli scritti di vari autori, cui potranno utilmente riferirsi chi ritiene *amica veritas*. Un recentissimo editoriale, invece molto ben redatto, con semplicità e chiarezza al contrario di altri dovuti ad assai più modesti calami, riprende il tema della concreta rilevanza attuale delle distinzioni nobiliari e, coerentemente, delle certificazioni e attestazioni rilasciate, sia in ambito cavalleresco, sia -sebbene richiamato solo per implicita allusione- dal CNI. Il concetto di fondo, espresso sin dall'esordio, consiste nell'opinare che, con il cambiamento istituzionale, il parlare di nobiltà abbia solo rilevanza privata. Non si può non consentire in grande misura con questa affermazione. Pur senza contestarla affatto, vale però la pena di preciarla e affinarla. Intanto, una vera rilevanza pubblicistica della nobiltà è quasi interamente cessata -con piccole eccezioni- ormai da un paio di secoli. Semplificando molto, l'unica sostanziale innovazione attuale consiste nella pressoché inesistente repressione dell'uso senza diritto dei titoli; tutela, va pur soggiunto, già per prassi piuttosto tenue quando era prevista dalla legge. Effettivamente, con il cambiamento istituzionale, la giurisprudenza ha privato i titolari di distinzioni nobiliari e coloro i quali ne rivendicassero la titolarità della possibilità di ottenerne il riconoscimento dallo Stato, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale. Correttamente quindi il cennato editoriale insiste sulla natura meramente privata di ogni atto in *subiecta* materia, con tutte le relative conseguenze... giuridiche. Ma che dire di quelle metagiuridiche?

autonomia delle parti che consente, per l'appunto, di dare efficacia di diritto positivo ad atti i quali altrimenti resterebbero relegati nel territorio del giuridicamente irrilevante. Orbene, le decisioni del CNI esplicano -quantunque solo privatisticamente- effetti che interessano sia singoli soggetti, sia le associazioni cui essi appartengono. Quanto sin qui esposto aveva, dunque, il duplice scopo da un lato di considerare gli effetti dell'azione del CNI, dall'altro lato di definirla circoscrivendone i limiti e la natura. Questi due aspetti, come si vedrà in seguito, sono fra loro strettamente connessi e si condizionano a vicenda.

I cosiddetti provvedimenti di giustizia del CNI -gli unici che il suo Ordinamento prevede- si collocano, così come dimostrato, in un'area molto ristretta e invalicabile, i cui confini sono tracciati in particolare dal già citato art. 7 del RD 1943/651<sup>12</sup>. Ciò comporta

---

<sup>12</sup> L'art. 7<sup>1</sup> dell'*Ordinamento*, approvato con R.D. 1943/651, così testualmente recita: «Non si riconoscono distinzioni nobiliari se non si possa giustificare l'originaria concessione o altro modo legittimo di acquisto e la legittima devoluzione a favore di chi le invoca e le usa». Per conseguire e consolidare una rigorosa ermeneutica restrittiva, recentemente la Giunta Araldica Centrale ha voluto meglio precisare la parte assimilabile seppure solo *lato sensu* a una cosiddetta 'norma in bianco' della disposizione soprascritta, segnatamente in punto al concetto di «altro modo legittimo» d'acquisto della nobiltà progressiva. A tale scopo ha approvato una massima, formulata in maniera ineccepibile e secondo una perfetta tecnica giuridica. Con essa si è sostanzialmente posto il divieto di coniare e inventare modi di acquisizione della nobiltà fuori da quelli già riconosciuti legittimi prima del cambiamento istituzionale. Segnatamente si è reso così impossibile adottarne ulteriori rispetto a quelli accolti dalla Consulta Araldica del Regno. Proprio perché la massima in parola è stata redatta in modo tecnicamente perfetto, una sua corretta intelligenza può talvolta rivelarsi ostica in caso d'ignoranza delle istituzioni giuridiche. Perciò non si ritiene superfluo rispiegarne genesi e *ratio* in parole semplici e alla portata anche di chi, senza essere un operatore professionale del diritto, abbia nondimeno una sufficiente cultura. Sebbene per gli addetti ai lavori del Corpo della Nobiltà Italiana la conoscenza e la corretta applicazione delle norme nobiliari debbano costituire ormai *l'enfance de l'art*, conviene di tanto in tanto ch'essi stessi rivisitino i "sacri testi", Ciò va fatto non solo monograficamente, analizzando le normative particolari per i casi specifici, ma anche affrontando sistematicamente la disamina di quelle norme che s'è visto essere primari e, nel quadro delle quali andranno poi iscritte le regole di volta in volta applicabili alle contingenti fattispecie. Questo modo di procedere ha qualche analogia con quello

---

imposto nel diritto positivo dalla gerarchia tra le norme. Anche se prestigiosi membri del CNI hanno talvolta sostenuto pragmaticamente il contrario, non pare condivisibile l'idea che nel diritto nobiliare siano, sempre e senza eccezioni, tutte applicabili *ad unguem* disposizioni analoghe a quelle delle preleggi, segnatamente quelle afferenti alla successione delle norme nel tempo. È questo uno degli effetti, forse il più visibile, della cosiddetta storicizzazione del diritto nobiliare, verificatasi dal momento che ha cessato di essere diritto positivo, con la conseguenza, tra le altre, di cristallizzare i diritti maturati. Un effetto ulteriore è riconducibile alla *vexata*, anzi *vexatissima quaestio* di delimitare la materia, ossia di offrire una definizione di nobiltà. Si ripresenta qui *-mutatis mutandis-* una sfida analoga al tentativo di formulare una definizione non tautologica e nemmeno troppo induttiva dell'atto amministrativo. Nel caso dell'ordinamento autonomo del CNI, si aggiunge poi un'ulteriore difficoltà: la tassativa preclusione -per giustificati motivi superata solo raramente per via ermeneutica- a porre in essere una giurisprudenza, se non proprio creativa o evolutiva, almeno additiva. L'art. I<sup>o</sup> dell'Ordinamento del CNI, pur, come s'è detto, non apparendo precisamente una norma in bianco, certo è tale da operare un rinvio ricettizio ad altre norme, in via prevalente all'Ordinamento dello stato nobiliare italiano e al Regolamento per la Consulta Araldica del Regno. Anzi, a mente del citato articolo dell'Ordinamento del CNI, i due testi predetti dovrebbero prevalere su ogni altra norma. Ciò, almeno, si potrebbe evincere da un'interpretazione tassativa dei concetti di sussidiarietà e compatibilità delle altre fonti anteriori di diritto nobiliare. In ogni caso interessa in primo luogo il richiamo statutario a ulteriori testi, quasi come se essi fossero stati trascritti *verbatim* nelle tavole di fondazione del CNI, con l'unica espunzione di quanto attiene alla regia prerogativa. A proposito -va detto incidentalmente- è stato a torto rilevato che *a rigori* tale restrizione è in parte contraddetta dall'inclusione, *sub* 1) dell'art. II dell'Ord. del CNI, dei regi provvedimenti di grazia emanati dall'esilio. Tale rilievo, invero, non ha pregio, poiché si basa su una visione politica che non tiene conto del contesto storico. *Repetita iuvant* atteso che è stata convincentemente dimostrata in dottrina la permanenza della qualità di *fons honorum* nel sovrano illegittimamente detronizzato, nonostante la perdita del rapporto diretto con un popolo e con un territorio. Piuttosto il rinvio all'art. 7 Ord. 1943/651, pone alcuni problemi, abbastanza analoghi a quelli sollevati dall'art. 79 dello Statuto Albertino, nella parte in cui dispone la permanenza dei titoli nobiliari in quanti li avevano legittimamente acquisiti. Recita, infatti, l'art. 7 che, per il riconoscimento delle distinzioni nobiliari, occorre provare l'originaria concessione o «altro modo legittimo di acquisto», nonché -cosa ovvia- la legittima devoluzione. Questa dicotomia non pone in genere particolari problemi per la prima parte, poiché l'originaria concessione di regola risulta *per tabulas*. L'interpretazione corretta della norma si complica quando si tratta di definire il concetto di «modo legittimo d'acquisto» di distinzioni nobiliari. Perciò si è accennato ai tentativi di definizione di atto amministrativo,

una conseguenza necessaria e ineludibile, contro la quale è irrilevante *adducere inconveniens*. Chi risponde ai requisiti di cui al precitato articolo è considerato nobile dal CNI, che deve pertanto riconoscergli i titoli relativi a prescindere da ogni altra considerazione; per converso, sempre a prescindere da ogni altra considerazione, chi non risponde ai predetti requisiti non è considerato nobile dal CNI con tutto quello che ne consegue. Ne è un logico corollario l'assunto secondo il quale -per dirla in parole

---

poiché qui si tratta in ultima istanza di definire non solo descrittivamente e ancor meno tautologicamente che cosa sia la nobiltà in senso tecnico-giuridico. Così all'interno del CNI si è sviluppata un'interessante dialettica, legata al quesito in parola, non scevra di ricadute pratiche, che ha portato a un'approfondita rivisitazione delle norme atte a contribuire a consolidare una giurisprudenza condivisa nell'emanazione dei provvedimenti di giustizia. Da tempo, infatti, era stata rilevata una certa eterogeneità nella valutazione dei possibili modi legittimi per l'acquisizione di distinzioni nobiliari, ossia per l'acquisto della nobiltà progressiva. Invero si andavano dilatando le cause nobilitanti a sempre più numerosi atti e fatti, ossia a disparate e non sempre univoche condizioni e situazioni obiettive e soggettive. Non è questa la sede per elencare quali tra queste siano da confermare e quali invece siano da rivedere. Intanto, come s'è detto, è stata affermata una *summa divisio* in tale ambito con l'accogliere i principi seguiti dagli organi competenti prima del cambiamento istituzionale. Per il futuro potrà giovare una sorta di "autodefinizione" della materia, andando incontro così a quell'istanza, sempre meno eludibile, che sia finalmente proposta una codificazione dei modi legittimi di conseguimento della nobiltà, allo scopo di offrire uno strumento affidabile per l'emanazione dei futuri provvedimenti di giustizia, in base al principio di legittimità e della certezza del diritto. Tale definizione codificativa può essere conseguita in molti modi, ad esempio attraverso il massimario, senza dover incidere sull'Ord. del CNI. Infatti, è proprio la sua carta che prevede il rinvio all'art. 7 Ord. 1943 ed è questo articolo quello che va definito e interpretato in maniera tale da consolidare una futura giurisprudenza costante e attendibile. Questa è stata la *road map*, la *marche à suivre* imboccata con una prima massima in materia: eccellente e providenziale contributo, offerto con spirito di servizio *ad adiuvandas*, nella loro benemerita opera, le Commissioni Regionali e la Giunta Araldica Centrale, che devono apprezzare e lodare quanti abbiano sinceramente a cuore il bene e le sorti future del CNI. Si confida che i molti membri del Corpo della Nobiltà Italiana giustamente ammirati per la loro cultura e competenza nell'ambito del diritto nobiliare vogliano cimentarsi nella soluzione del quesito, proposto loro e naturalmente, come si suol dire, *respectfully submitted*. Di tali apporti sempre l'attuale *governance* del CNI ha fatto alto caso e così farà sin tanto che rimarrà *in charge*.

povere- così come il CNI non può dare titoli, parimenti non ne può nemmeno togliere<sup>13</sup>.

Questo discorso prettamente giuridico pone un punto fermo, perché definisce quel concetto di nobiltà che è l'unico accettabile, e pertanto l'unico accettato dal CNI. Come si vede esso coincide in tutto con la definizione di nobiltà formale, astrazione fatta solo per l'imprescrittibilità e l'irrinunziabilità.

## IL CORPO DELLA NOBILTÀ ITALIANA ALLE SUE ORIGINI

Quando, oltre cinquant'anni or sono, fu fondato il CNI, la situazione politica e sociale italiana era diversa: al tempo stesso più facile e più difficile. Nei confronti degli appartenenti alla nobiltà allignava in larghi strati della popolazione e anche delle istituzioni un'aggressiva animosità. A torto -totalmente a torto e spesso in malafede- si ravvisava in essa una classe sociale e politica contraria ai presunti principi democratici tenorizzati nella recente carta costituzionale.

Questa sottocultura, pur assurda e deplorable, aveva tuttavia se non il pregio, almeno la conseguenza di generare il cosiddetto "senso di appartenenza", sia nella coscienza comune, sia anche nel sentire specifico dei nobili italiani.

Va soggiunto che il ceto era effettivamente ancora piuttosto omogeneo e compatto, certo molto più di quanto lo è attualmente. Era normale, anche se tutt'altro che tassativo, conoscersi, frequentarsi e così spesso imparentarsi fra nobili.

---

<sup>13</sup> L'accennarne non è del tutto inutile poiché ogni tanto -seppure in maniera poco tecnica- si è da taluno sostenuto che una nobiltà dimenticata per vicende storiche e personali da molto tempo non può essere riconosciuta a lontani discendenti. Non a caso la «perdita delle distinzioni nobiliari», citata anche nella rubrica del paragrafo III del R.D. 1943/651, è norma eccezionale, secondo taluni *minus quam perfecta*, la quale comunque presuppone un potere sovrano. D'altronde è proprio l'esser venuta meno la regia prerogativa a costituire il *punctum dolens* del richiamo ricettizio operato dalle tavole di fondazione del CNI.

La situazione politica e il contesto sociale, dunque, spiegano da un lato le cautele seguite nel porre in essere il CNI, d'altro lato la facilità con la quale esso fu realizzato ed è poi entrato a far parte dell'ambito nobiliare come una realtà viva e soprattutto normale.

In sostanza vi era una vera coscienza dei valori e delle peculiarità del ceto. Detto in altre parole, esso era concepito come un corpo, forse in declino, ma non dissolto dalla sempre più frenetica mobilità sociale. Insomma, ancora negli anni Cinquanta, l'appartenere alla nobiltà -persino al *niederer Adel*, magari un po' decaduto- era qualificante. Da tutto ciò discendeva una conseguenza indubbiamente positiva: il CNI fruiva di un'indiscussa credibilità e di un concreto prestigio non solo nell'ambito del ceto, ma anche nei confronti dei terzi. Inoltre -fatto forse ancora più importante- essere accolti nel sodalizio -a maggior segno con un incarico operativo- era quasi un crisma d'appartenenza al *boher Adel*.

Tanto si è messo in risalto per sottolineare il fatto che la forza propulsiva del CNI risiedeva nell'omogeneità non solo dei suoi componenti, ossia dei membri delle Commissioni e delle Associazioni Regionali, ma anche dei suoi referenti esterni sia nobili, sia comunque interessati alla nobiltà. Va pure rammentato che nel loro complesso le predette categorie -soprattutto la prima- godevano all'epoca di posizioni socio-economiche di maggior rilievo rispetto al presente.

Un breve sguardo retrospettivo fa constatare l'affievolirsi dei nobili come *ruling class*. Senza evocare la rivoluzione francese, basta riandare alla prima guerra mondiale. Da quell'epoca in poi la politica e l'imprenditoria hanno annoverato sempre meno nobili.

Invero il tracollo -se tale si può definire- s'è poi accelerato dopo la seconda guerra mondiale. Chiunque legga i giornali o segua i *mass media* non ha potuto non notare che ben di rado tra i personaggi di spicco s'incontrano dei nomi appartenenti all'aristocrazia. La cosa in sé è tanto più singolare se si considera che, almeno culturalmente, la nobiltà sembra tuttora distinguersi rispetto alla media.

Si osservi che altre minoranze aventi in comune caratteri, anche pregevoli, analoghi a quelli del ceto nobiliare, sebbene meno numerose, forniscono, ad esempio, il 6% dei cattedratici e addirittura ge-



stiscono una parte molto consistente dell'alta finanza<sup>14</sup>.

Ciò è tutt'altro che negativo, è anzi funzionalmente ed eticamente positivo, poiché avviene in grazia di preparazione e professionalità l'una e l'altra al massimo grado qualificate e affidabili. Tuttavia esse da sole non farebbero conseguire così lusinghieri risultati se non fossero coniugate pure a una selezione e a una coesione interne efficaci e soprattutto sempre operative.

L'analisi sin qui condotta, pur sommaria, consente di esaminare la situazione creatasi nell'ultimo semisecolo sino ai più attuali aggiornamenti.

Rispetto ad altre minoranze, pur esse pregevoli, il ceto nobile non ha alcuna possibilità di rinnovarsi per cooptazione da quando non esiste più un legittimo *fans honorum*, poiché l'ampiamente citato art. 7 -la cui interpretazione restrittiva è perentoria- è assorbente e decisivo nel precludere l'ingresso nelle distinzioni nobiliari a chi non vi abbia avuto accesso in via agnaticia, legittima e naturale. Come lepidamente si suol dire di tanto in tanto, l'unico modo per fare dei nuovi nobili è di metterne al mondo in *istae nuptiae*<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Si noti, tuttavia, che proprio quel 6% di cattedratici cui si è fatto cenno, appartiene a una minoranza cosiddetta chiusa o quasi chiusa, sebbene di generazione in generazione sempre più aperta.

<sup>15</sup> La sostanziale laicità dell'Ordinamento del 1943 e anche dell'Ordinamento del CNI implica *de plano* il riconoscimento dei matrimoni sia civili sia religiosi quali *istae nuptiae*. Peraltro, nel caso di questo secondo tipo di matrimoni, agli effetti della trasmissione dei titoli nobiliari, potrebbero forse ritenersi validi anche i matrimoni che per vari motivi non producono effetti civili, come ad esempio quelli di coscienza, con il corollario che giovano pure alla *legittimatio per subsequens*. Attualmente, tuttavia, si stanno delineando dei fatti nuovi, molto lontani dalla *Weltanschauung* del legislatore del 1943. Si tratta delle convivenze, soprattutto quelle stabili, assimilabili nella pratica a rapporti *ingalibus*. *Quid iuris* quando i figli nati in tali famiglie di fatto siano riconosciuti, soprattutto se riconosciuti *au berceau* da ambo i genitori? *De lege lata* la risposta non può essere che un *fin de non-recevoir*, magari espressa con rammarico. D'altra parte però, le persone di mondo e benedicate conoscono e riconoscono i *titres de courtoisie*, ed è proprio il loro uso intelligente, delicato e signorile che le distingue dai *mean people*. In tema formalmente nobile, potrà forse porsi in futuro qualche problema, magari anche solo di carattere probatorio. quando leggi e giurisprudenza renderanno impossibile, di fatto e di

Peraltro non bisogna credere che il ceto sia prossimo all'estinzione. Persino la recente denatalità inizia una lieve inversione di tendenza. In proposito occorre distinguere tra diminuzione delle famiglie nobili e diminuzione delle persone nobili. La prima è fatale e inarrestabile, la seconda lo è un poco meno<sup>16</sup>.

Essendo, in ogni caso, innegabile che il ceto non potrà non percorrere un *trend* recessivo, conviene accertarne i modi e i tempi allo scopo di porre dei rimedi, se possibile, agli uni e ritardarne gli altri.

“EDLER” MANN, WAS NUN?

Riprendere parafrasandolo il titolo del romanzo di Hans Fallada è davvero fuori luogo? Se in tono sconsolato e abdicatario, certamente sì; se, invece, a scopo ammonitorio, altrettanto certamente no.

Come s'è detto, al giorno d'oggi, vivere nella condizione di appartenente in via formale all'aristocrazia è al tempo stesso più facile e più difficile rispetto all'immediato secondo dopoguerra. Uno dei motivi è senza dubbio il fatto che il ceto conta meno e interessa ancora meno. Si tratta di un'innegabile realtà dalle più varie connotazioni, non esclusa quella culturale. In sostanza, l'attenzione

---

diritto, distinguere i figli nati in costanza di matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio e dagli adottivi. Comunque, attualmente, il CNI può e deve attenersi alla devoluzione legittima e naturale.

<sup>16</sup> Il fenomeno si iscrive nel quadro più generale della diminuzione dei cognomi legata all'adozione di quello paterno. Alcune *novellae*, dettate da intenti antidiscriminatori, consentono ora l'opzione fra i cognomi non solo da parte dei figli, ma persino da parte del coniuge. In tali casi si possono verificare degli inconvenienti di natura genealogico-nobiliare, così come avviene anche con le facilitazioni legali per il cambiamento o l'aggiunta di cognomi. Va segnalata, in materia, una singolare sentenza della giustizia amministrativa che ha consentito l'adozione del cognome di un chiarissimo cattedratico da parte di una sua allieva per ragioni affettive. Ci si domanda -si spera solo *iocandi causa*- se in futuro un devoto del beato Carlo d'Asburgo o di san Luigi Gonzaga potrà chiedere e ottenere da un TAR di aggungere o mutare così il proprio cognome.

del grande pubblico per la nobiltà è destata da altri fattori concomitanti di visibilità, spesso -non sempre- negativi, perché magari rientranti nei cosiddetti *faits divers*.

Quanto all'attenzione delle persone di *élite*, ancorché positiva, resta pur sempre confinata nell'ambito dei fenomeni di nicchia, per di più in genere localistici.

Di fronte a queste considerazioni, almeno coloro i quali ne sono sensibili, che purtroppo v'è anche chi non si pone nemmeno il problema, devono procedere a un accurato esame delle cause, senza escludere un po' di critica e anche d'autocritica.

Nello specifico, per quanto concerne il CNI, tenendo conto dei suoi ristretti mezzi umani e materiali, il sodalizio, anche solo in questi recenti quattro anni circa, ha spiccato un salto di qualità con molte positive realizzazioni<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Affermare il contrario è, per usare un ossimoro, un frutto infruttuoso di disinformazione. Perciò è importante che quanti operano nel CNI, con disinteresse e intelligenza, siano messi in condizione di essere almeno ascoltati, aiutati e -per senso di giustizia- anche apprezzati. Sono dunque da rifuggire -e, quindi, senz'altro risultano essere stati sempre evitati da parte dei membri del CNI- sia un comportamento aventiniano, sia un *adducere inconueniens* che dissimula il *syndrome du bon apotre*, sotto le mentite spoglie del *complexe du Cordonnier de Messine*, il calzolaio giustizialista e giustiziere ricordato dal Père Labat e ripreso dal Diderot e dal de Stefani. Se ciò avvenisse -ma, va ribadito, per fortuna non può avvenire e quindi non è mai avvenuto nel CNI- s'infliggerebbe una dolorosa ferita a quell'*affectio societatis* che deve sempre procedere prioritaria in un sodalizio cui si associa quasi automaticamente l'aggettivo "nobile": altrimenti, all'interno ne scapiterebbero solidarietà e amicizia; all'esterno credibilità e prestigio. Pure quando siffatte prese di posizione fossero minoritarie o anche soltanto individuali, esse potrebbero racchiudere potenzialità patologiche, come ammonisce San Paolo riferendosi al *modicum fermentum*. È pur vero che l'origine, grazie al regio volere, i fini infungibili, l'impianto organizzativo e anche l'azione di persone benemerite e valide sono tutti elementi che rendono il CNI inaffondabile e insostituibile. Certo un progresso, quando possibile, è sempre auspicabile; quindi conviene valorizzare e ottimizzare tutti gli *atouts* al servizio della buona causa. Il credito -la *gloire* direbbero i classici del *Grand Siècle*- del CNI, evolve da stabile ad ascendente. Conviene, quindi, consolidare un *trend* tanto positivo. Ciò va fatto anche schivando il rischio d'offrire all'esterno pretesti -sebbene senza fondamento né pregio- per appannare l'immagine del sodalizio. *Maledicunt a malefico non distat nisi occasione*, avvertiva Quintiliano. Ognuno -qui può subentrare l'autocritica- deve dunque fare attenzione a non indurre in quest'*ocasio proxima peccandi propter invidiam* chi, fuori dal sodalizio, già ne avesse qualche

---

propensione. Si consideri che -come dicono gli Americani- *who says "there is a problem", he is the problem*. Sarebbe dunque eticamente reprovabile se, con l'essere proplatati, certi falsi rumors divenissero dapprima *boatos* e, infine, *self-fulfilling prophecies*. Come enunciò il Thomas, acuto e geniale teorizzatore del concetto, nel suo icastico *Thomas theorem: «if men define situation as real, they are real in their consequences*; mentre: *«to think positive, and most of all to act positive makes good things happen»*. Parlando in generale e senza riferimenti specifici al CNI, cui è assai improbabile, per non dire impossibile, che possa attagliarsi un discorso del genere, va ben ponderato che, in qualsivoglia sodalizio, l'accennare in modo poco vagliato a uno stato di crisi (peggio se premettendovi qualche accrescitivo), giungere sino al segno di metterne in dubbio nientemeno la sopravvivenza, quando ciò è palesemente assurdo, espone all'esterno al rischio di diminuirne il prestigio e, all'interno, di rendere più faticosa e non gratificante l'opera dei generosi che si spendono senza risparmio di mezzi e di professionalità per il bene comune. Questi benemeriti, come scrisse al termine della sua opera maestra Lodovico Ariosto, ricevono iniquamente *pro bono malum*. Perciò -se qualche cosa di paragonabile avvenisse nel CNI- i suoi membri obiettivi e imparziali censurerebbero con accorata amarezza queste involontarie fonti di disinformazione. Costituiscono la natura stessa del CNI *fair play* e *Ritterlichkeit*; e quindi quanto esso ha fatto e continua a fare, soprattutto in questi ultimi tempi in maniera ottimale, è forse un'ulteriore ed eloquente prova dell'inconveniente, enunciato da Cornelio Nepote nella biografia di Cabria, *invidia gloriae comes* (Cornelius, *Chabrias*, III, 3). In proposito è da rilevare un pregio morale del CNI che, fatalmente, potrebbe rivelarsi anche un suo punto debole. La cosiddetta *governance* del sodalizio è piuttosto peculiare, eletta com'è selettivamente *inter pares*. Il CNI è una tipica *societas aequalium*, nella quale i rapporti intersubiettivi sono regolati non dalla gerarchia ma dalle diverse funzioni. Coloro ai quali è commesso lo svolgimento dei vari compiti apicali, sono persone che agiscono sempre benevolmente e riguardosamente, in maniera disinteressata, educata, leale e cavalleresca. Pertanto lo svolgersi dei doveri funzionali è improntato al rispetto di uno stile pacato e garbato. Perciò la *governance* si limita e autolimita all'uso sempre e soltanto di *Soft tools*, cosicché sarebbe impropria nell'ambito sociale una dialettica asimmetrica. Ne consegue inevitabilmente che, ove la nozione di *best practice* non fosse sempre condivisa, il sodalizio ne soffrirebbe ingiustamente. Occorre quindi, per dirla prima con McLuhan e poi con Pangloss, che il dialogo -almeno quello interno, poiché è l'unico che dipende solo dai sodali- non sia *uni-directional*, ma continui a configurarsi *bi-directional* o, meglio ancora, *circular*, affinché il microcosmo del CNI si mantenga *le meilleur des mondes possibles*. Per questo è sempre stata estranea al sodalizio -e, ovviamente, continua a esserlo- ogni espressione disarmonica, postoché tutti i membri, anche quando portatori di opinioni diverse, avvertono in coscienza il dovere di comunicare amichevolmente fra loro, nel sincero intento di capirsi e di contribuire al bene comune. Essi sono onestamente consci che solo così si ottempera, senza equivoci né riserve mentali, agli imperativi prioritari per ogni vero gentiluomo.

## NOBLESSE OBLIGE: U AND NON-U

Anche riportando i discorsi del Gran Maestro e del Gran Comendatore del SMOM, si è posto in risalto l'elevato e rigoroso codice di comportamento in vigore nel CNI, lo si è fatto non per orgoglio e ancor meno per vanità, ch   l'uno   un vizio capitale e l'altra un patetico difetto. D'altronde non v'  motivo di gloriarsi allorch , come don Di gue nel Cid risponde al conte, *«qui sert bien... ne fait que son devoir»*. Non a caso il Gran Maestro ha ricordato quanto scriveva il marchese Costa de Beauregard: *«la vraie noblesse consiste dans le sentiment raffin  du devoir»*.

Nulla quindi in quanto precede   dettato da intenti apoletici, oltretutto superflui. Anche se pu  di primo acchito sembrare strano,   stata attirata l'attenzione del lettore sull'eticit  del nobile sodalizio e quindi dei suoi membri per ragioni pratiche, visto che questo scritto coltiva pure finalit  pragmatiche e programmatiche.

Al cetu nobiliare attuale spetta pur sempre una missione che si pu  sommariamente definire di essere *ruling class* o, almeno di farne parte, non pi  con l'esercizio del potere, bens  con un'edificante testimonianza di vita.

  implicito che ci    forse ancora pi  difficile e richiede un costante senso di responsabilit , di autocontrollo, di rettitudine, di buona fede e d'onest . Perci , nei casi sporadici nei quali questi imperativi etici vengono meno, la censura morale   giusta e severa, e lo sarebbe ancora di pi  se ci  *-quod Deus avertat-* si verificasse nell'ambito del CNI. Parrebbe, infatti, un grossolano errore -indice esso stesso di appannata nobilt  d'animo- ritenere che il sodalizio abbia solo funzioni scientifiche al pari di una qualsiasi associazione di studi storico-giuridici.

Il CNI   anche un punto d'incontro fra gentiluomini, una palestra di virt  e d'amicizia. Per certi aspetti somiglia a uno dei circoli pi  selettivi, con il pregio di essere nazionale e -tramite la CILANE- persino un poco internazionale<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> I circoli aderenti all'UCI fanno riferimento alle certificazioni e alle attestazioni rilasciate dallo stesso CNI in materia nobiliare. Per inciso, va rilevato che ci 

Di ciò va reso riverentemente merito, oltre che ai fondatori, soprattutto all'ultimo Re d'Italia per aver voluto il sodalizio in continuità storica con la Consulta Araldica, coinvolgendo tutti gli Stati preunitari nella sua organizzazione.

Se a questa felice circostanza, che già in sé schiude un'apertura a ventaglio per le attività istituzionali del CNI, si collega una collaborazione con le attività istituzionali dell'Ordine di Malta, allora si potranno conseguire migliori e più duraturi risultati. Si potranno così mettere in contatto componenti sociali fra loro molto affini, con particolare riguardo all'importantissimo settore dei giovani<sup>19</sup>.

---

contraddice ulteriormente la taccia di autoreferenzialità avanzata da alcuni soggetti non sempre bendisposti verso il sodalizio.

<sup>19</sup> È questa una via che va percorsa e valorizzata con saggezza, prudenza e... *usage du monde*. Il maggior contributo in tal senso deriva dai rapporti personali di amicizia e conoscenza, senza trascurare quanto di positivo può nascere dalla frequentazione di certi ambiti selettivi. Per il momento a titolo di esempio, in futuro magari in via attuativa, vale la pena di esaminare la seguente ipotesi di collaborazione proposta all'Ordine di Malta concernente i giovani.

*PROJECT FOR THE ORGANISATION OF YOUNG PEOPLE'S ACTIVITIES SUBMITTED TO HIS MOST EMINENT HIGHNESS THE PRINCE AND GRAND MASTER OF ORDER OF MALTA.*

*1 -WHO IS CONCERNED? This is a project designed for the youth, roughly from 15 to 30 years old, belonging to European gentlehood and upper gentefolk. It is aimed to let them know each other and become friends.*

*2 -EXPERIENCES OF THE PAST. Something in this field was achieved in the past. At present, for several reasons these experiences are no more available, but it is nevertheless helpful to remember at least the Spanish one. Some years ago, the youth of the European Nobility's Associations (and some friends of good families) spent three, even four weeks in a College of Madrid University, practising sport, learning languages, visiting monuments, and museums.*

*3 - LOCATION. To start with the project, a suitable location must be found. There are several options: a college (when the students are on holidays), a monastery or a castle, a farm, a villa with grounds where camping is possible, or -why not if affordable? - the chartering of a caïque as a cruising ship.*

*4 -THE PROGRAMME OF THE DAY. Every day should start or end with the Holy Mass (let it be short: 30-40 minutes). The attendance will be optional, in order not to discriminate Anglicans, Ortodoxies, Profestants or followers of other denominations or religions. Multilingual priests available for confessions and tete-à-tete will be appreciated. Day activities will include language learning, sport practising, together with teaching of notions of first aid and*

Sarebbe peraltro riduttivo il focalizzare solo sulle nuove generazioni ogni attenzione. È vero, tuttavia, che esse rappresentano l'avvenire. Senza un loro apporto, purché iscritto nell'alveo dei valori e delle tradizioni degli antenati, non vi può essere un futuro per quanti hanno avuto in sorte di appartenere al ceto nobile.

Occorre solo considerare che i giovani, almeno all'esordio nell'agone della vita, sono in larga misura debitori e dipendenti di quanto potrà offrire loro la generazione che li precede. Logicamente a sua volta questa tanto più potrà trasmettere, quanto più essa stessa avrà ancora in suo possesso<sup>20</sup>.

---

*helping sick and disabled people, conferences about cultural and entertaining subjects, music and so on. Now and then, it could be not a waste of time to go through manners and etiquette... Most of the activities could be conveniently self-managed by the youth themselves. English, of course, will be the common language, but other languages must be considered almost on equal terms. Multilingual participants will endeavour to help the others; that is often a great beginning of long-lasting friendships.*

5 - PERIOD OF THE YEAR. *The best period is obviously when the students are on holiday in summer. That, of course, must be organized so as not to interfere with the summer camp of the Order. Something shorter may perhaps be arranged -for a fortnight, a week or just a three five day weekend- also during Christmas' and Easter's holiday.*

6 - ADMISSIONS. *The selection of the participants must be very accurate. Therefore -chiefly at the beginning- it is better to appoint few reliable persons, belonging both to the Order and the Nobiliary Associations, better if personally acquainted with or adequately informed about the applicants and their families.*

7 - FEES. *The applicants must obviously be prepared to pay a fee covering all expenses. That shouldn't be a problem, considering the outrageous costs of language schools and holiday camps. These fees are supposed to cover also the board and travel expenses of the priests and -very tactfully- of some deserving and less fortunate aspirant, if any.*

<sup>20</sup> La rilevanza della situazione dei danti causa rispetto ai loro aventi causa o futuri aventi causa è di tutta evidenza; ciò è vero sotto ogni profilo, non escluso quello materiale, anche se non deve essere sopravvalutato così ponendo in ombra altri aspetti. Per addurre un esempio, molto pratico e poco peregrino, si consideri che, se il primo impiego è importante, non è meno essenziale il reinserimento nell'attività lavorativa di chi, non più giovane, si trovi inopinatamente disoccupato, spesso per circostanze avverse a lui non riferibili. Queste situazioni, talvolta, possono divenire una causa di mobilità sociale a ritroso per un intero nucleo familiare. La letteratura ne offre innumerevoli esempi, spesso desunti dalla triste realtà della vita. Il primo dovere per quanti si trovano in condizione di farlo è di contribuire a risolvere queste situazioni, magari ricordando l'insegnamento degli antichi favolisti. Alcune

I settori di collaborazione aperti tra il CNI e l'Ordine di Malta, sono vari; e tutti giovano alla soluzione delle problematiche sovraesposte. Fra i due enti intercorre anche un valido e retto interesse comune, perché la nobiltà è il vivaio dei cavalieri e delle dame di onore o di grazia e devozione; ma soprattutto perché in nessun altro ambito come in quello per l'appunto nobiliare, l'Ordine ha statisticamente un così elevato tasso di probabilità di trovare buoni cristiani inclini all' *obsequium pauperum et infirmorum* e alla *tuitio fidei*.

Non è casuale che buona parte dei membri operativi del CNI siano anche confratelli; e ancor meno casuale è che l'Ordine presti sempre generosamente il proprio sostegno alla riunione assembleare romana del sodalizio. Espressioni di sincera gratitudine per questa ospitalità già sono state espresse e qui si rinnovano con calore e convinzione.

Ulteriori campi di collaborazione sono aperti alla buona volontà e anche alla fantasia e allo spirito d'iniziativa. Chi nel CNI ha delle idee in proposito si faccia avanti; e poi, se ne ha la voglia e la capacità di metterle in pratica, non si tiri indietro!

Il CNI è ancora -oggi più che mai, anzi viepiù di anno in anno- un organismo vivo e vitale grazie all'opera indefessa, serena e fattiva delle sue componenti sia collegiali sia individuali, soprattutto quelle di vertice. Coloro i quali ne sono ormai una memoria storica desiderano affidarlo a nuove e più giovani mani, nel segno di quella continuità prescritta al sodalizio dall'ultimo Sovrano e Primo Gentiluomo d'Italia.

---

associazioni aderenti alla CILANE hanno già un'organizzazione che segue questi casi. Il CNI, privo com'è di uno staff impiegatizio, non può certo porre in essere alcunché di comparabile a quanto già da anni pratica la nobiltà francese. Intanto, però, a livello individuale occorre essere consci che è colpa imperdonabile ogni mancanza di generosità e ogni forma di cinica indifferenza. Il ceto nobiliare -forse giuridicamente, certo sociologicamente- è una minoranza degna di tutela. Prenda dunque l'esempio da altre minoranze, pure esse portatrici di validi principi!



Pubblicato in:

*Notiziario dell'Associazione Nobiliare Regionale Veneta. Rivista di studi storici*  
Nuova Serie, anno III, n. 3, 2011



Luigi Michellini di San Martino e Rivalta

## UNE MISE À JOUR DU DROIT NOBILIAIRE

### AVANT-PROPOS

*To be or not to be?* Existe-t-il encore ou n'existe-t-il plus un droit nobiliaire? *That's the question!* Voilà la question! C'est bien à cause de cela qu'au moment de donner un titre à cet exposé j'ai hésité devant l'expression *mise à jour*. En effet, peut-on mettre à jour quelque chose qui appartient désormais seulement au passé; pour s'exprimer en termes chers aux philosophes d'autrefois, quelque chose qui ne relève plus du *devenir*? Faut-il donc laisser le droit nobiliaire aux historiens de profession? Et, dans ce cas, mon allocution devrait se terminer ici même, car je ne suis qu'amateur d'histoire. Toutefois les amis qui ont organisé ce colloque m'ont fait l'honneur de me placer devant vous pour parler en juriste, sur un sujet de droit positif. Et c'est cela que je compte faire, avec l'aide des droits communautaire et international, juxtaposés au droit constitutionnel. Cela aura, d'ailleurs, l'avantage de donner plus d'envergure au thème, puisque la plupart des choses que vous aurez l'obligeance d'écouter peuvent être appliquées tout aussi bien à la situation italienne qu'à la situation des nations européennes. En effet les références que je ferai aux droits fondamentaux sont communes à toutes les nations qui participent du même contexte historique et du même niveau de civilisation, à savoir tous les pays européens. Ainsi me servirai-je des situations italiennes plutôt comme

des exemples qui peuvent pour la plupart du temps être appliqués indifféremment au reste de l'Europe, bien sûr, compte tenu de certaines différences techniques. Juste pour vous en donner une idée je vous prie de songer aux différences entre les pouvoirs de la Cour constitutionnelle italienne, du Conseil constitutionnel français et du Tribunal constitutionnel allemand.

## LES TITRES DE NOBLESSE EN EUROPE

Permettez-moi de rappeler très brièvement les traitements des titres de noblesse en Europe, me bornant à quelques nations à régime républicain. La palme d'honneur revient de plein droit à la France. Cela en premier lieu à cause du bon goût des Français et de leur sentiment profond des traditions nationales; sans doute aussi parce que ces mêmes Français ont été vaccinés par les intempérances (c'est un *understatement*) de la Révolution (et de la Commune), mais surtout, du point de vue technique, parce que la constitution de la Troisième République avait été conçue comme une constitution adaptée à la restauration d'une monarchie constitutionnelle. Hélas, la France des années soixante-dix du XIX siècle n'a pas été celle d'Henri V! Cependant la France de Mac-Mahon a bien été parlementaire, libérale et raisonnablement conservatrice et bourgeoise. Oui, conservatrice et bourgeoise. Cela n'est pas en contradiction avec la noblesse et l'importance des titres nobiliaires. Loin de ça, la bourgeoisie – la haute bourgeoisie éclairée – et la noblesse s'entendent fort bien, pour autant que les nouveaux pauvres, jadis *old rich*, aient intérêt à s'entendre avec les nouveaux riches; et, surtout, que cet intérêt soit réciproque. En effet des deux côtés il y a autant à donner qu'à recevoir, sans que pour cela le rapport ne devienne un contrat synallagmatique! Ceux qui se sont penchés sur le sujet affirment que ceci est tout à fait le cas, puisqu'il n'y pas de vrai gratin sans l'apport de la noblesse. Mais là c'est le domaine des sociologues, *sutor nec ultra crepidam*, je cède volontiers le haut du pavé, à chacun son métier.

Je m'efface d'autant plus volontiers que vous êtes trop obligeants pour ne pas me faire la grâce de m'accorder une petite prétérition. A tous points de vue il n'y a plus de différences entre la bonne noblesse et la haute bourgeoisie. Leurs membres se fréquentent habituellement, appartiennent aux mêmes cercles, ils cousinent puisqu'ils se marient entre eux, mais surtout ils ont en commun les principes moraux et les règles de comportement, et cela ne signifie pas seulement qu'ils savent manier les couverts de la même façon, bien que la chose ait son importance. Nancy Mitford appelle cela être 'U' (*upper class*), par opposition à être 'NON-U'. Un autre écrivain tout aussi spirituel, la charmante Georgette Heyer, définit cet usage du monde *to be quality*. Surtout ne traduisez pas 'quality' à la façon de Molière, *gens de qualité*, cela serait par trop limitatif. Remarquez plutôt que ce même usage du monde admet, à condition de savoir comment le faire, qu'on donne des titres de courtoisie dans la quasi-totalité des relations sociales.

Après la chute du Second Empire, le Maréchal Mac-Mahon se posa, paraît-il, la question s'il allait donner des titres de noblesse. Il ne le fit pas. A ce propos ne nous étonnons pas que toute souveraineté puisse anoblir. La Sérénissime République du Titan nous dit quelque chose. Tout en l'écartant, même les pères constituants des Etats Unis se sont posé le problème. Ils songèrent même à décréter que l'on s'adresse au Président en l'appelant *Presidential Majesty*, Majesté Présidentielle. Remarquons plutôt, car nous aurons plusieurs occasions de revenir sur ce sujet, qui – à mon avis – est un argument très valable, qu'une république peut parfaitement être un *fons honorum*, pour autant qu'elle ne se prive pas de ce pouvoir, inhérent à la souveraineté comme la plupart de ses autres pouvoirs. Pour compliquer les choses il y en a qui appellent *autolimitations* ce genre de renoncements. En effet tout état souverain non seulement peut s'abstenir, mais il peut aussi se défendre expressément d'exercer certains pouvoirs. Dans ce cas, rien n'empêche qu'il ne change d'avis, si nécessaire suivant les formes prévues à cet effet.

Le Maréchal Mac-Mahon n'octroya jamais de titres, mais en reconnut plusieurs, soit français, soit décernés par des puissances étrangères. Après 1877 la matière devint du ressort de différents organes de l'Etat. Ce qui est intéressant est le droit toujours actuel d'obtenir par décret la *collation* des titres de noblesse, c'est-à-dire l'autorisation d'en faire un usage officiel et reconnu. En 1955 le Garde des Sceaux rappela aux fonctionnaires de l'état civil la défense d'inscrire les titres de noblesse, si auparavant n'avaient pas été présentés leurs décrets de reconnaissance. Il y a encore un détail qu'il convient de souligner, surtout parce qu'il n'est pas un détail. S'agissant d'un droit, non d'un simple intérêt légitime, en cas de contestation en matière de titres de noblesse, la compétence n'est pas du ressort de l'autorité administrative, mais revient aux juges ordinaires. Notons enfin que l'usage des titres en France est aussi répandu qu'apprécié, notamment de la part des diplomates qui le pratiquent largement et auxquels est strictement défendu de le faire s'ils n'en ont pas le droit. Ils risqueraient en effet, non seulement ce ridicule qui tue, mais aussi des sanctions administratives et des mesures disciplinaires.

Il y a quand même une limite, qui cependant à bien réfléchir n'en est pas une. La reconnaissance étatique du droit aux titres ne concerne que le sujet qui l'a obtenue, mais pas ses descendants qui devront à leur tour s'adresser préalablement à l'autorité administrative compétente ou, en cas de contentieux, à l'autorité juridictionnelle. On a bien remarqué que ceci n'est pas un inconvénient, car c'est plutôt une mesure de prévention contre d'éventuels abus.

Comme en France, partout ailleurs les principales républiques européennes se sont défendues de donner des titres de noblesse. Dans certains cas, disons même dans la plupart des cas, cela implique une reconnaissance implicite des titres de noblesse. Ceci est quasiment sûr pour l'Irlande qui reconnaît non seulement les anciens titres d'origine anglaise et celte, mais aussi les titres donnés de nos jours par des puissances étrangères, notamment par le Pape. Le dernier qui le fit fut Pie XII, mais en principe ses successeurs

pourront rétablir cette noble tradition. Espérons-le car, au pied de la lettre, il n'y a pas de plus noble tradition !

La Finlande et l'Islande non plus ne donnent pas de titres de noblesse. Toutefois elles n'ont rien contre les anciens titres, ni contre les personnes et les associations nobles, surtout la Finlande. Ceci n'est pas le cas de l'Autriche, par conséquent il n'y a pas de nation où les titres aient plus d'importance et soient plus respectés ! Malheureusement, une association nobiliaire n'y pouvant être légalement fondée, l'Autriche n'est pas représentée à la Commission d'information et de liaison des Associations nobles d'Europe, qui à son tour se voit ainsi privée de cette gloire.

En Suisse les titres ne sont pas reconnus. Il est même défendu aux militaires et aux fonctionnaires fédéraux d'en faire usage. Cela a posé un petit problème à l'association de la Noblesse suisse qui n'a pu s'appeler qu'*Association de familles suisses* d'une façon très générique, tout en spécifiant dans ses tables de fondation les qualités requises pour en être membre, notamment appartenir à la noblesse dans une acception technique très rigoureuse. Ceci dit, il faut surtout remarquer le très haut standing de la noblesse suisse. Il s'agit en effet d'une des noblesses les plus anciennes d'Europe et aussi des plus sélectives et raffinées au sens meilleur du mot, celui du marquis Costa de Beauregard qui écrivit cette phrase devenue célèbre, *la vraie noblesse consiste dans le sentiment raffiné du devoir*. D'ailleurs que la noblesse suisse soit ancienne c'est tout à fait normal étant donné que la Confédération ne donne pas de titres. Toutefois il y a en Suisse une noblesse autochtone, donc qui ne relève ni de l'Empire, ni d'autres *fontes honorum* étrangers. Ces nobles, qu'on appelle *Bourgeois*, appartiennent à la haute noblesse et, la plupart du temps, ils représentent tout ce qu'il y a de mieux, sans aucun doute la crème de la crème de la société suisse et européenne. Je me répète, mais il le faut, il s'agit forcément d'une noblesse très ancienne. Sans blague, ceux qui en font partie sont les vrais bourgeois gentilshommes - que cela ne déplaît à Molière - puisqu'en ce cas gentilhomme signifie exactement gentilhomme, mais bourgeois ne signifie pas roturier. Si

parmi eux il y en avait de titrés d'un titre de prince, on pourrait parier avec un Romain qu'il y a des princes *borghèses* de Suisse, et gagner le pari.

La situation en Allemagne est tout à fait spéciale. Ici les titres font partie du nom, en respectant ces règles auxquelles même les monarques absolus n'osaient pas se dérober, à savoir les règles de la grammaire. Permettez-moi de vous égayer par un petit détail assez bizarre. Les filles des nobles allemands nées à l'étranger, notamment en Italie, sont enregistrées par les fonctionnaires locaux de l'état civil avec le titre du père, donc au masculin ! Notons plutôt que la République Fédérale Allemande et les *Laender* qui en font partie se défendent de donner de nouveaux titres, mais que ceci pourrait bien impliquer une sorte de reconnaissance, ainsi que nous l'avons vu, des titres préexistants.

Au Portugal la constitution précise qu'il n'existe plus de privilèges, notamment dus à la naissance. Cependant les titres de noblesse sont employés quasi officiellement comme et mieux que s'ils étaient reconnus. Et en Italie ? Que se passe-t-il en Italie ? Sans être chauvin je puis affirmer que la situation italienne est fort intéressante non seulement pour nous, les Italiens, mais pour tous les Européens. Nous lui consacrerons donc un chapitre à part.

#### LA XIV DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

La constitution italienne dit tout simplement que les titres de noblesse ne sont pas reconnus. Elle garantit quand même les particules (en italien *predicati*), car elle reconnaît entre les autres droits fondamentaux celui à ne pas être privé de son nom. Puisqu'il est ici question de se comprendre, je précise une fois pour toutes que, dans le contexte de cet exposé, l'expression '*particule-predicato*', indique ce génitif, se référant la plupart du temps, mais pas toujours, à un fief ou



tout au moins à une terre, qui suit le nom de famille ou, plus rarement, en tient lieu. J'emprunte quelques mots à Régis Valette, qui ne pourrait être plus clair là où il note qu'il s'agit de « *particules de relation dont la vocation est d'unir des noms, prénoms ou titres* » et que, par conséquent, il est très inélegant, voire disqualifiant pour ceux qu'ingénument le font, de les placer seules devant un nom. D'ailleurs les registres de l'état civil font souvent bien pire, ils écrivent les particules en majuscules.

La constitution italienne n'est pas plus géniale que les autres constitutions républicaines. D'ailleurs les constituants se sont copiés les uns les autres. Ils n'ont pas été assez spirituels pour crier à la cantonade qu'ils faisaient de la prose. Ils ont cru être géniaux en appelant ces plagiats faire du droit comparé. Ce n'est donc pas étonnant de retrouver les mêmes bonnes idées, mais aussi les mêmes défauts et les mêmes bêtises un peu partout. Quelqu'un, un maître à penser de gauche, car on en trouve dans tout les milieux, feu M. Michel Colucci, a dit, « *Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison* ». Appelons chat un chat, mais arrêtons-nous là puisqu'il s'agit de définir comme maître Jacques les pères des constitutions républicaines issues de la première et de la seconde *des* guerres mondiales. Le génitif n'est pas un solécisme. La guerre froide est terminée sans vainqueurs ni vaincus, mais au prix de quelles souffrances ! Maintenant il faut nous défendre contre ce terrorisme qui est la quatrième des guerres mondiales. *Et Satan conduit le bal*, si jamais il y eut de guerre injuste et injustifiée, en voilà une !

Ici une courte digression s'impose pour répondre à une objection régulièrement faite à ceux qui, comme vous et moi, s'intéressent à la noblesse. Il y a des personnes, voire les amis les mieux intentionnés, qui nous demandent sur un ton de reproche, comment nous pouvons perdre notre temps avec des bagatelles et des vétilles, car pour eux, dans une conjoncture sérieuse comme la présente, l'héraldique, les généalogies, les titres de noblesse ne sont qu'un rien. D'abord nous pouvons répondre que nous n'avons fait, ni ne faisons que ça dans notre vie, mais nous devons aussi ajouter que la nôtre est une

contribution pour survivre à la crise actuelle. Une contribution, nous pouvons l'affirmer tout bas, mais à bon escient, qui n'est pas la moindre, puisqu'elle étançonne les valeurs chancelantes d'une civilisation comme la nôtre qui, sans rien ôter aux autres, est une civilisation sans adjectifs. En effet notre réponse à la quatrième guerre mondiale n'est pas une lutte à armes égales. D'un côté il y a nos principes moraux, avec des règles assez rigides qu'il faut suivre, je suis le premier à l'affirmer. De l'autre côté il n'y a quelque fois que des barbares, souvent des lâches puisqu'ils s'en prennent à des innocents sans défense, toujours prêts à profiter d'une impuissance, qui nous est infligée par nous-mêmes, par notre manque de foi, de toute foi, non seulement de foi religieuse. Dans ces conditions tout apport, si petit soit-il, à soutien des traditions et des valeurs qui ont créé une civilisation comme la nôtre ne peut être que bienvenu.

La digression est terminée, revenons à nos moutons. Les constitutions dont nous parlions se targuaient d'être libérales et libertaires. Elles ne l'étaient pas. Je ne suis pas le seul à le dire. Le professeur Carlo Lavagna a écrit plusieurs fois que la constitution italienne est compatible avec un régime de démocratie socialiste. En effet les libéraux, comme le philosophe Benedetto Croce, étaient minoritaires à l'assemblée constituante. Ils n'avaient d'autre fonction que de compléter l'arc constitutionnel, expression - méprisante pour les exclus - avec laquelle en Italie on désigne quasiment tous les partis politiques sauf ceux de droite ou prétendus tels. Remarquez que l'idéologie d'un certain fascisme – celui de la République sociale et des corporations – n'était pas vraiment en contradiction avec les idéologies prédominantes à l'assemblée constituante, à savoir celles préconisant le collectivisme marxiste et celles se leurrant de réaliser en Italie un état social prétendu chrétien, mais en réalité plutôt pseudo-chrétien. C'est pour cette raison que, chaque fois que la constitution affirme des principes libéraux, elle s'empresse de les contredire ou de les soumettre à des limitations et des précisions qui peuvent être interprétées de telle sorte que de ces beaux principes ne reste plus rien ou bien peu, ni l'air, ni la chanson. Nous verrons tantôt quelle jurisprudence est découlée de cette herméneutique *illibérale* ! L'Italie

est une république fondée non sur les droits de ses citoyens, mais sur le travail. Les droits fondamentaux sont reconnus pour autant qu'ils n'empêchent pas l'accomplissement des devoirs impératifs (textuellement, auxquels on ne peut pas déroger) de solidarité économique, politique et sociale. Je vous fais grâce de l'exégèse des articles se référant à la propriété et à l'initiative privées, au fisc, au travail et en général à tout ce qui rentre dans le domaine du *social*.

Voilà comment les dégâts, déjà amorcés par la constitution, ont été achevés par la jurisprudence aussi dans le domaine des droits de la noblesse. La Cour constitutionnelle – depuis toujours un fief de la gauche – a établi que les titres nobiliaires ne pouvaient désormais être pris en considération par le droit positif. Suivant cet exemple, qui est bien loin d'être exemplaire, la Cour de cassation et la plupart des juges du fond se déclarent incompétents dès qu'il s'agit de prendre en considération les titres de noblesse puisque, à leur avis, ceux-ci ne sont objet d'aucun droit. Cette jurisprudence permet les pires aberrations, et se fait complice de tous les abus. Vous trouverez les armoiries des meilleures familles sur des bouteilles de vin, sans que ces familles aient aucun recours contre les malhonnêtes qui s'en sont approprié. Le proverbe *in vino veritas* est menteur en l'espèce, mais Pline qui l'a inspiré a dit plus à propos dans sa prescience, considérant que souvent le vulgaire se trompe: *vulgoque veritas iam attributa vino est*. Vous trouverez aussi - car il n'y pas de limites au pire - des homonymes qui s'affublent de titres d'autrui souvent en usurpant leurs particules (*predicati*).

Comment tout cela a-t-il pu se produire ? Pour s'en faire une idée il faut tenir compte de l'action de la Cour constitutionnelle. Quand elle a été conçue, l'Assemblée constituante n'avait pas les idées bien claires à son sujet. D'ailleurs il n'est pas certain que ses membres auraient jamais eu des idées claires et surtout bien assorties les unes aux autres. Trop de compromis, trop d'avis *partagés*, au sens amphibologique du mot ! Toujours est-il qu'à son début, la Cour constitutionnelle ne semblait jouir que de pouvoirs bien limités, puisque leur plénitude résidait dans le Parlement, expression parfaite

ou s'y rapprochant le mieux, de la souveraineté populaire. Mais les choses ont vite changé d'aspect. Cela s'est produit plus rapidement et d'une façon plus inéluctable de ce qu'on aurait pu imaginer. Il y avait aussi un certain engouement politique - passez-moi l'expression - qui favorisait cette *auto-affirmation* des pouvoirs de la Cour. Parmi les politiciens, les plus avisés s'en sont sans doute aperçus trop tard, quand les remèdes n'étaient plus à leur portée.

Sans rentrer dans des détails par trop techniques, qu'il suffise de savoir qu'avec des jugements dits *interprétatifs* et surtout *additifs*, la Cour constitutionnelle s'est mise à faire des lois. Et quelles lois ! Elles ont plus de force que celles faites par le Parlement, car il n'y a pas de chance qu'elles soient déclarées inconstitutionnelles par la Cour elle-même. En effet elle est la seule, entre tous les pouvoirs de l'état, qui peut se permettre d'aller contre la constitution quand cela lui chante. Si l'erreur est humaine et la persévérance dans l'erreur est diabolique, engageons nosseigneurs les ecclésiastiques qui nous honorent de leur présence à envoyer à ces messieurs des exorcistes très vaillants. Voilà comment les choses se sont passées jusqu'à présent. On verra ensuite si l'on peut espérer dans un peu de résipiscence de la part de la Cour constitutionnelle ou, si elle voulait le lui permettre, de la part du législateur.

#### LES NOBLES ET LA NOBLESSE DANS LA CONSTITUTION ET DANS LES AUTRES DISPOSITIONS DE DROIT POSITIF

Il est vrai que, hormis la XIV disposition, la constitution ne mentionne expressément nulle autre part les titres de noblesse. Elle se garde bien aussi de nommer les nobles, comme individus et la noblesse, comme une collectivité ou un corps social. Il est néanmoins certain qu'il y a des articles qui s'y réfèrent bien qu'indirectement et dans un contexte plus étendu, notamment les articles 2 et 18. Je rappelle, pour ceux qui ne les connaissent pas par cœur, ce que ces deux articles prévoient.

L'art. 2 affirme que la république reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme, soit comme individu, soit dans les formations sociales où se développe sa personnalité. Si vous voulez faire des gorges chaudes, je vous laisse tout le loisir de vous en donner à cœur joie sur l'expression tautologique *droits inviolables*. Je retiens plutôt votre attention sur le fait que ces droits fondamentaux sont reconnus et garantis non seulement aux individus, considérés singulièrement, mais aussi dans un contexte social, dont l'importance est soulignée puisqu'il est essentiel pour le développement de la personnalité humaine. L'art. 18 affirme tout bonnement que les citoyens (notez: pas tous les individus) ont le droit de s'associer librement sans besoin d'autorisation, pourvu que la fin de l'association ne soit pas défendue à l'individu par la loi pénale.

De son côté, la convention sur les droits de l'homme, ratifiée aussi par l'Italie, à l'art. 11 affirme la liberté de réunion et d'association, ce qui n'est pas bien recherché ni hors du commun. L'art. 14 est peut-être plus intéressant parce qu'il affirme que tous les droits faisant objet de la convention sus-dite sont reconnus quoi qu'elle soit l'appartenance de leurs titulaires à une minorité nationale et cela sans aucune distinction basée sur leurs biens de fortune, sur leur naissance ou sur toute autre qualité personnelle dont ils pourraient être nantis. Si fait, c'est correct: la convention elle-même parle de naissance, ni plus ni moins d'un snob d'un de nos clubs qui demanderait à un autre membre du même cercle comment madame Un-tel est-elle née. Souhaitons qu'en réalité l'expression n'implique qu'il ne faut pas tenir rigueur aux enfants illégitimes d'un malheur dont ils ne sont pas coupables. Etant donné qu'aujourd'hui nul ne serait aussi méprisable de discriminer sur cette base, ces mots bien que corrects, désormais sont sans doute superflus.

Toutes ces garanties, aussi belles qu'édifiantes, sont réaffirmées par le traité de Maastricht qui ne manque pas de rappeler l'importance de sauvegarder la culture européenne. Les mêmes principes se rencontrent d'ailleurs dans ce fatras confus et entortillé qu'on désigne avec le nom de constitution européenne, mais qui n'est peut-être

qu'un traité international. A ce propos l'inépuisable fantaisie des spécialistes a déjà inventé le terme *traité constitutionnel*.

## LA PROTECTION DES MINORITÉS

De tout ce que je vous ai dit, j'aimerais que vous preniez la peine de retenir pour un instant un détail assez frappant, qui n'avait pas échappé au troisième état et qui, hélas, a amorcé la Révolution française puisqu'il lui permit de s'ériger en assemblée constituante. Les nobles sont une minorité, voire une minorité exiguë par rapport au reste de la population. Voilà donc ce que nous allons examiner ensemble. Les droits, car je préfère parler de droits plutôt que d'intérêts, de la noblesse rentrent-ils dans le domaine des droits des minorités? Pour répondre faut-il trouver une définition de minorité, valable au point de vue juridique?

Il est évident que toute infériorité numérique donne lieu à une minorité, mais il est aussi évident que ce n'est pas une raison d'alléguer à tout venant la constitution et les droits fondamentaux, pour s'en faire un bouclier. Ceux qui ont les yeux bleus sont – paraît-il – une minorité par rapport à ceux qui les ont foncés, mais cela est tout à fait indifférent pour le droit, sauf exceptions qui ne relèvent pas du concept de minorité, mais – le cas échéant – de celui de discrimination. Les deux, bien qu'évoquant tout ce qui est *politically correct*, ne coïncident pas forcément. Cependant ils préconisent ce genre d'équilibre qu'en biologie on appelle homéostasie, c'est à dire l'équilibre entre un organisme et le milieu dans lequel il vit. Si l'équilibre est rompu, l'organisme cesse à la longue d'être viable. Alors il disparaît ou il subit une mutation. Dans le cas de la noblesse, s'adapter est non seulement possible, mais même souhaitable. Par contre, parlons toujours comme les biologistes, une mutation radicale entraînerait fatalement la fin de la noblesse.

La *philosophy* des Nations Unies peut nous venir en aide. A vrai dire elle souligne plutôt les minorités ethniques, toutefois elle contient

un principe qui paraît conçu exprès pour notre minorité: celui du *traitement défavorable*. Ces minorités rentrent alors sous la définition suivante: *groups distinguished from the rest of society, which have become the object of differential and inferior treatment*. Deux éléments se trouvent ici réunis, l'un à côté de l'autre: le premier consiste dans la possibilité de reconnaître ces groupes minoritaires, et encore - voilà le second élément - il faut qu'ils soient objets de mauvais traitements. Voyons ensemble où cela peut nous conduire, sans oublier que la plupart des lois s'adressent à une minorité de destinataires. En effet, lorsque l'on dit que la loi est valable *erga omnes*, on dit, bien sûr, une chose exacte, mais qu'il faut préciser. La loi s'applique à tous ceux qui se trouvent dans les conditions pour qu'elle leurs soit destinée, et ceux-ci en général sont une minorité. Nous réaliserons tantôt que la chose a son importance. Il est donc expédient de rappeler ce fait, par ailleurs évident.

Notons aussi que la constitution ne parle expressément qu'une seule fois de minorité, à l'article 6 à propos des minorités linguistiques. Il n'est pas permis, cependant, d'affirmer sur la base du principe *ubi voluit dixit*, que nulle autre minorité est prise en considération et, par conséquent, protégée par la constitution. Cela signifie tout simplement qu'il nous faut trouver une définition plus complète de minorité. Voyez par exemple qu'on peut être minoritaire, tout en étant plus nombreux. Cela dépend du contexte. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, mais elles sont minoritaires au parlement. De ce fait découlent les projets de loi pour leur faire place dans les listes électorales.

En tout cas, s'il n'y a pas de doute que les nobles sont minoritaires, encore faut-il que cela relève du point de vue juridique. Il est donc nécessaire de vérifier une paire de conditions. Notamment, *primo*: il y a-t-il moyen de reconnaître les nobles parmi les autres individus; *secundo*: eux-mêmes se rendent-ils compte d'appartenir à une minorité, ont-ils l'*animus*, voire la conscience de cette appartenance?

Commençons par le fond. Cet *animus* doit-il être partagé, si non par tous au moins par la majorité des nobles, disons par la majorité de la minorité? Ou bien suffit-il qu'il soit présent dans un certain nombre? Et alors à ceux-ci seulement s'appliquent les droits des minorités ou, au contraire, la noblesse entière peut en bénéficier? Cette solution paraît plus raisonnable car il s'agit d'une appartenance nécessaire, inaliénable, incessible et à laquelle on ne peut pas renoncer. Ajoutons que désormais il n'y a plus d'autorité qui puisse priver quelqu'un de sa noblesse, justement parce que c'est une situation de fait et non de droit. *Si parva licet*, tout ceci rappelle un peu les cas de ceux qui ont été baptisés, même si récemment des faibles d'esprit ont exigé d'être *débaptisés*!

Attendu donc que la noblesse constitue une minorité *lato sensu*, peut-on affirmer qu'elle en constitue une aussi *de iure*? Pour la plupart des constitutions républicaines la réponse est affirmative, car elles ne se privent pas du plaisir de parler de titres de noblesse et de tout ce qui s'en suit. Il en est ainsi aussi en Italie, grâce à la disposition XIV qui ne peut méconnaître les titres de noblesse, sans reconnaître l'existence des personnes qui les portent, on espère avec grâce, sans les arborer. *Absit iniuria verbis*, mais on ne peut condamner la fausse monnaie, sans admettre l'existence des faux monnayeurs. Ceci dit, ne nous en réjouissons pas trop tôt, car il faut revenir à la jurisprudence constitutionnelle et aux dégâts qu'elle a provoqués. Ces juges se sont efforcés de priver la noblesse de toute protection juridique. Bien sûr - on l'a dit - ils n'ont pu porter atteinte à tous les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, comme le droit de pas être privé de son nom et, par conséquent, des particules (*predicati*).

Pendant, tout en admettant que la noblesse constitue une minorité, elle ne paraît pas se trouver beaucoup plus avancée pour cela. En effet tous les systèmes juridiques prévoient des situations défavorables réservées à certaines minorités: les impôts progressifs, le statut des travailleurs, le règlement des baux, la défense pour certaines catégories (par exemples les fonctionnaires) d'exercer certaines activités &c. Le droit romain appelle ça *privilegia odiosa*. Il paraît donc



que la noblesse, d'élite et sel de la terre qu'elle était, soit tombée des anciens privilèges aux privilèges odieux. *Decline and fall*. Pourtant tous, tant que nous sommes ici présents, avons pleine conscience que cette dégringolade est tout à fait injustifiée, puisque les prétendus privilèges n'étaient que les moyens nécessaires à l'accomplissement de services rendus et que cette même noblesse, nous le verrons, n'a pas fini de rendre.

Encore faut-il voir comment la jurisprudence s'est prise pour justifier ses arrêts, si non du point de vue moral au moins du point de vue technique. Or le troisième article de la constitution affirme que tous les hommes sont égaux devant la loi et jouissent de la même «*dignité sociale*». Nul ne sait ce que signifie cette expression que j'écris entre guillemets et en italique. Les premiers à n'avoir pas les idées bien claires à ce propos étaient sans doute les pères de la constitution, qui n'ont jamais permis qu'on les appelât d'autre façon que votre honneur (*onorevole*), sinon votre excellence. On ne voit pas très bien non plus comment cette égalisation pourra être réalisée *ope legis*, mais entre-temps ces juristes en ont déduit que les titres de noblesse ne peuvent être objet d'aucun droit. Faut-il les remercier? Serions-nous les seuls à ne pas avoir réalisé que c'est un grand honneur qu'ils nous ont fait? Du moment où la république nous reconnaîtra nos titres, nous atteindrons une dignité sociale supérieure à celle du commun. Si j'étais roturier, j'aimerais pouvoir en demander raison aux rédacteurs de la constitution. En effet c'est très blessant! Quelle frustration devoir vivre dans l'angoisse de déchoir en dignité sociale si jamais la XIV disposition était abrogée!

«A DÉFAUT DE GLAIVE, BRANDISSONS NOS FERS!»

L'analyse qui précède exclut-elle donc que la noblesse – par ce mot on entend aussi la somme des individus constituant cette minorité – n'est titulaire d'aucun des droits qui sont reconnus aux minorités par la constitution, les lois et les traités internationaux ayant

force de loi à l'intérieur de l'Etat? Pour l'instant je ne suis pas en mesure de vous répondre. Nous pouvons cependant faire ensemble des conjectures.

D'un côté il y a la constitution ou, plutôt, son interprétation draconienne. A mon avis il ne faut pas compter sur un changement. Je souhaite de me tromper, mais je ne le crois pas probable. De l'autre côté nous trouvons toutes ces dispositions légales que je vous ai énoncées. Je les résume brièvement: les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen (y compris les droits de réunion et d'association et les droits des minorités), tous présents dans la constitution et imposés par des traités internationaux. Ajoutons, pour faire bon poids, certaines dispositions du code civil, se référant par exemple au droit d'être identifié par son nom; quelques dispositions du code pénal (là, pour tout dire, pas grand chose en vérité); enfin quelques recommandations ou directives communautaires, par exemple à propos de la conservation du patrimoine historique et documentaire européen. Il est clair, d'après cet énoncé, qu'une loi supérieure pèse sur un plat de la balance, puisque la constitution italienne appartient aux constitutions non flexibles. Sur l'autre plat pèsent des dispositions plus faibles, bien que celles communautaires se situent à mi-chemin, puisqu'on les considère des dispositions *renforcées* par rapport aux lois ordinaires.

Je ne me flatte pas d'avoir trouvé le bout de l'écheveau. Mais j'espère ne pas vous paraître pathétique quand je suggère qu'un point d'apparente faiblesse puisse nous conduire au nœud de la question. Vous avez remarqué sans doute que sur le plat le plus léger de la balance il y a des dispositions ne se référant pas explicitement à la noblesse. Par contre elles sont d'une profonde moralité intrinsèque, coulées dans les principes fondamentaux de la constitution et des traités internationaux. Elles peuvent donc aspirer à un traitement préférentiel de la part des autorités en général et des juges en particulier, pourvu que ces autorités et surtout ces juges ne mettent pas en relation avec les dispositions contre la noblesse, pesant sur l'autre plat de la balance. On ne peut pas prétendre de les

duper ni qu'ils se dupent. Mais on peut et on doit exiger qu'ils appliquent à situations égales les mêmes traitements. Donc, par exemple, les droits de réunion et d'association pourront être exercés de la même façon qu'il s'agisse ou non d'une réunion ou d'une association entre nobles. Ceci est évident ou, plutôt, bien qu'évident, il ne l'est pas toujours et pour tout le monde, par exemple quand une association a intérêt à être reconnue pour exercer des droits patrimoniaux.

Dès le début vous avez peut-être remarqué combien j'ai insisté sur la nature de minorité de la noblesse. Je vous en prie, je ne le fais pas dans la crainte qu'elle ne devienne une majorité le jour où nous accueillerons toutes les requêtes de reconnaissance de titres fantaisistes et affriolants. Laissons là les boutades! Si j'*emphatise* - passez-moi l'anglicisme en vertu de son efficacité - le modèle de la défense des minorités, c'est parce que je le considère un point de force pour les associations entre nobles, et par conséquent pour tous les nobles *uti singuli*.

L'une des limitations les plus cruelles – le mot est fort, mais il ne manque pas d'à propos – consiste dans l'impossibilité de reconnaître les siens et aussi, dans certains cas, de les faire reconnaître. Or, entre les droits des minorités il ne peut n'y pas être celui de subsister, de survivre, de ne pas être amalgamées. Et il n'y a qu'un moyen de le faire: établir quels sujets en font partie, et quels sujets n'en font pas partie. J'ai forgé pour ça un mot composé: le droit à l'*auto-recensement*, c'est-à-dire le droit à recenser les membres de la noblesse. Cela n'a rien à voir avec les livres d'or de la noblesse ou les Bottins mondains. Ces publications, souvent fort utiles, rentrent dans le domaine privé et relèvent éventuellement d'autres dispositions de droit qui ne nous intéressent guère. En effet ce n'est pas le domaine de l'autonomie privée entre sujets individuels qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse est exclusivement le domaine des relations entre des individus réunis par un dénominateur commun qui en fait une minorité d'une part, et l'Etat et les autres sujets de droit public de l'autre part.

Vous voyez bien que ce ne soit pas une nuance, mais quelque chose de très substantiel. Les juristes et les sociologues ont su théoriser ces principes en proposant, par exemple, de reconnaître, au moins en partie, certains droits des groupes intermédiaires. Ils sont parvenus à le faire, petit à petit, contre l'esprit de 1789, qui abhorrait toute corporation vue comme un obstacle à la pleine souveraineté populaire. Cet esprit nous paraît largement révolu. Nous avons donc tout lieu de bien espérer. En effet, il n'est nullement question d'obtenir des privilèges pour la noblesse. Elle n'est quand même pas réduite à mendier une sorte de *reverse discrimination*. Au contraire, l'exercice de son droit d'être reconnue comme minorité se traduira immédiatement dans un avantage pour les intérêts publics. Ces intérêts, notons-le bien, sont maintenant reconnus aussi par le droit communautaire, par exemple, mais non seulement, à propos de la conservation du patrimoine historique et culturel européen.

Qui doit-il se faire charge d'un comportement qui, tout compte tenu, n'est qu'un acte de justice et d'intelligence? Plusieurs autorités, soient-elles étatiques, soient-elles communautaires. En premier lieu les nomothètes de droit et de fait, c'est-à-dire ceux qui produisent des normes juridiques, soient-ils le Parlement ou – hélas! - la Cour constitutionnelle; ensuite les juges, les fonctionnaires, les administrateurs centraux et locaux: en peu de mots tous ceux qui, ayant le pouvoir, ont aussi le devoir de le faire.

LE RÔLE DE LA NOBLESSE EN GÉNÉRAL ET DE SES REPRÉSENTANTS EN PARTICULIER

Si la théorie est bonne, la pratique est souvent bien meilleure. Souhaitons donc que la noblesse se propose une marche à suivre, qu'elle l'entreprenne, qu'elle vérifie d'étape en étape ses progrès sur le bon chemin et qu'elle n'oublie pas non plus de s'assurer de temps en temps si elle n'est pas revenue en arrière. Sur un plan objectif nous avons eu tout loisir d'élucider ce que nous devrions faire, notamment par rapport aux lois, à la jurisprudence et aux relations avec les autorités. Il nous reste à dire pas mal de choses se référant au plan subjectif, mais alors là: *paulo minora canamus!*

Nous avons parlé d'*animus*. Ce n'est pas du latin de cuistre. Par ce mot nous avons voulu souligner l'importance d'une prise de conscience de la part des membres de la noblesse. En effet cette conscience est essentielle, nous l'avons déclaré, pour rentrer dans la définition juridique de minorité. Il faut donc savoir se distinguer, bien sûr dans le sens propre du mot qui n'a rien à voir avec ce dernier cri du snobisme, le *bécébéguisme*. Remarquons plutôt que cette distinction est incontestablement réelle pour autant qu'elle soit prise comme une donnée historique: les trois états, la séparation des classes dans les systèmes municipaux, dans l'armée &c. Il s'agit là d'un argument - d'un argument massue - qu'il faut faire valoir, n'en déplaise aux autorités républicaines oublieuses de l'histoire nationale et de ses fastes. Nous l'avons déjà dit. Nous le répétons, et nous ne reviendrons pas là dessus. Mais dans le cadre de ce colloque, il nous reste à examiner l'autre côté de la médaille. Il doit nous tenir à cœur et nous trouver encore plus solidaires. C'est l'histoire, une histoire glorieuse et noble qui nous y engage. La noblesse n'est pas devenue tout à coup une abstraction. Elle ne l'a jamais été tout le long de son histoire millénaire. Elle ne doit pas le devenir maintenant. Elle ne le deviendra pas, pour autant qu'ils subsistent des nobles, sachant de l'être, et sachant l'être. Sous le rapport de la morale passive, il n'y pas de doute: ces nobles existent. Mais sous le rapport de la morale affirmative, des règles de conduite, est-ce que ce code de comportements est toujours intégralement suivi? A mon avis, ce qui manque à la noblesse européenne est une organisation moderne et efficace.

#### DE LA TOILE D'ARAIGNÉE À LA FILIÈRE

Lisant les comptes-rendus du colloque de Lisbonne, j'ai été frappé par les observations suivantes: *la noblesse est universaliste, les nobles sont les premiers à avoir donné à la société une dynamique d'ouverture, le liant de l'Europe a pris corps par les nobles*. Si j'en avais besoin, une preuve m'est offerte sur un plat d'argent par une autre des relations présentées à

Lisbonne là où elle souligne les différences entre le congrès de Vienne et le traité de Versailles. Malheureusement ma lecture des comptes-rendus a été gâtée par la lecture bien moins enrichissante des journaux. Lecture très décevante, car les nobles et la noblesse ne brillent guère dans ces pages. Une seule bonne chose: les nobles – tout au moins les vrais – figurent très rarement aux faits divers. Nous sommes en Europe entre cinq-cent et onze-cent mille. Combien de nous siègent-ils aux parlements, aux conseils d'administration? Combien d'ambassadeurs, de généraux, de magistrats, de grands commis peut-on compter parmi les nobles? Où sont-ils cachés les membres de celle que jadis était *the ruling class*? Faut-il admettre que les nobles sont devenus moins doués que les autres ou - pis encore - que la mobilité sociale les a écartés à tout jamais de la sélection des meilleurs? Ne fut-ce qu'en considérant la donnée statistique, comment croire une telle absurdité? Les nobles sont trop nombreux pour ne pas être en condition d'exprimer un bon nombre de personnalités valables. Pourtant la marginalisation de la noblesse est aussi injustifiée qu'incontestable. Sans oublier ce que nous sommes, voyons ce que pouvons et devrions être. C'est un devoir parce que la société civile l'attend de nous, surtout dans le marasme actuel, alors même que notre civilisation millénaire judéo-chrétienne est en danger et lâchement reniée.

Quelque fois, pas toujours, mais assez souvent, si vous voyez de près – soit en chaire et en os, soit sur le petit écran – les membres de la classe dirigeante actuelle n'êtes-vous pas dégoûtés de les trouver malhonnêtes, mal élevés, sans style ni esprit? *Comparisons are odious*, mais saint Augustin a dit: *si isti ac istae, cur non ego?* Répéter cette exhortation ici, dans un contexte qui n'est pas tout à fait différent, est-ce vraiment élever une voix clamant dans le désert? Ne devrait-elle plutôt aiguillonner la noblesse à reprendre sa place, non pas parce qu'elle en a le droit, mais parce qu'elle en a le devoir. Je sais que *dire et faire sont deux*. Les Espagnols affirment qu'ils ne se sont pas attablés ensemble, *decir y hacer no comen a una mesa*. Faisons, quand même des propositions, s'il le faut, n'hésitons pas à provoquer. Ce dont la noblesse a besoin est une organisation, mais une vraie organisation

professionnelle. Tout le monde en profite, pourquoi la noblesse ne profiterait-elle pas non plus des exploits de la nouvelle technologie avec ses ordinateurs, sa messagerie électronique, son *call centre* (ou *center*) *délocalisé*? N'oublions pas que la toile d'araignée des nobles est très étendue, peut-être même une des plus étendues que l'on puisse concevoir, mais les nobles eux-mêmes ne sont pas assez reliés par des filières. Il y a les hobereaux enfoncés dans les villages et les petites villes de province, il y a les *clubmen* des capitales et des grandes villes. Il faut trouver le moyen de les mettre vraiment en contact. Vous voyagez en pays étranger; vous cherchez un collaborateur, un stagiaire, un employé ou, au contraire vous cherchez un emploi; vous avez besoin de l'œuvre d'un membre d'une profession libérale; vous êtes bailleur ou locataire; vous recevez des *paying guests* ou vous souhaitez en envoyer: et bien dans tous ces cas et dans mille autres c'est l'organisation de la noblesse qui a son rôle à jouer.

Nous avons bien dit l'organisation de la noblesse, car pour que cela se réalise il en faut une, bien sûr bénévole aux hauts échelons, mais pour le reste professionnelle. Je crois lire sur vos lèvres une objection, je la sens même venir. Qui pourvoira les moyens humains et économiques? *That's quite a poser*, voilà le hic! Je me suis dit pourtant que l'honneur et le poids doivent échoir à qui en a les moyens et le devoir, puisqu'il a des cas où les deux vont ensemble. Je songe, par exemple, à ces glorieuses organisations, les ordres chevaleresques redevables à la noblesse européenne d'une grande partie de leurs biens et surtout de leur existence même. Ils disparaîtraient sans la noblesse. C'est la noblesse qui en assure la survie. Cette-ci, notez-le bien, n'est qu'une hypothèse entre un grand nombre d'autres solutions peut-être tout aussi bonnes. Remarquez, plutôt, que - bien qu'appréciés - la noblesse n'a pas vraiment besoin de mécènes. En effet il ne s'agirait que d'imiter un peu saint Denis: c'est le premier pas qui compte et qui coûte. Une fois lancée, l'organisation nobiliaire pourra marcher toute seule, s'autofinancer même, sans pour cela devenir une exploitation spéculative. N'oublions pas que nous sommes nombreux. Le colloque de

Lisbonne nous a appris que, rien qu'en Allemagne, il y a au moins cent mille aristocrates. Songeons donc tous à ce projet, il ne peut être de l'onirisme, puisque c'est une priorité, et toute priorité devient, tôt ou tard, une nécessité. D'autres ont fait un *slogan* de leurs rêves et ils les ont réalisés au-delà de tout espoir. Malheureusement la plupart du temps ils ne se sont pas avérés de beaux rêves pour les gens de bien, mais des cauchemars. Celui que je préconise, en revanche, est trop beau et trop bon pour n'être qu'un rêve.

Ne sous-estimons pas non plus un autre aspect positif. Les nobles ont tout intérêt à être reconnus pour ce qu'ils sont vraiment: des gens comme il faut, corrects, polis, aimables, d'une moralité irréprochable, souvent cultivés et polyglottes. Il y a aussi les exceptions, mais elles confirment la règle. L'expérience le prouve, et la statistique aussi, qu'il n'y a pas de milieu dans lequel on trouve moins de brebis galeuses. Et surtout, il n'y a pas de milieu dans lequel ces personnes indignes ne soient si vite frappées d'ostracisme. Il faut que l'opinion publique sache que les nobles appartiennent à une catégorie de gens auxquels on a tout intérêt à faire confiance. Mais, pour cela, ne nous enfermons pas dans un cocon, brisons-le ! Il a beau être généalogique, un arbre qui s'étiole garde ses fleurons s'il en avait, mais il ne produira plus jamais de fruits. Faisons à notre tour un *outing* qui – par rapport à celui maintenant à la mode – n'est nullement *objectionable*. Deux verbes conduisent au succès: *savoir* et *faire*, mais ils doivent former un couple: *savoir faire* et *faire savoir*. Il n'y pas l'ombre d'un doute du savoir-faire de la noblesse, encore faut-il qu'elle le fasse savoir. En effet appartenir à la noblesse équivaut, la plupart du temps, à une garantie. Si tous les nobles n'appartiennent plus économiquement à la *high-class*, moralement ils rentrent néanmoins presque toujours dans le *top-quality*. Un PDG et un CEO auront donc intérêt à s'adjoindre un collaborateur ou une secrétaire de direction appartenant à la noblesse, mais encore faut-il qu'ils sachent où les trouver. Voilà, s'il en fallait, une raison supplémentaire pour donner la vie à une organisation de la noblesse transparente et accessible à ceux qui, tout en n'ayant pas le droit d'en être membres, désirent la contacter. Sa porte devra pouvoir s'ouvrir amicalement à tout le



monde, pas seulement - bien que d'une façon préférentielle - à la haute bourgeoisie, cette partie de la société la mieux assortie à une noblesse assez intelligente pour ne pas craindre de déroger. A ce propos je reviens sur la remarque faite au debut de mon exposé. Il y a belle lurette que la bonne noblesse et la haute bourgeoisie ne font plus qu'un. Désormais les appartenant à ces classes sont les premiers à ne faire plus sérieusement de distinction, à tel point que le pluriel *classes* est inapproprié, si ce n'est au sens strict des mots employés par les héraldistes et les généalogistes.

Imitons donc Anselme d'Aoste, passons carrément du plan logique au plan ontologique, mais faisons mieux que ce saint homme: prodiguons-nous pour que la nôtre ne soit pas une pure spéculation métaphysique. Je ne doute pas non plus qu'une initiative comme celle que je vous prie d'envisager ne pourra jamais se dérouler sans bien des accros. Elle requiert justement ces vertus qui caractérisent les nobles: une grande délicatesse, beaucoup d'équilibre et un profond dévouement à la cause. Nous n'avons donc aucun souci à ce sujet. De toute façon, *adducere inconueniens* n'a jamais été un argument, en revanche c'est plus qu'un argument le précepte évangélique de ne pas gaspiller ses talents.

Testo della conferenza tenuta a Torino il 30 ottobre 2004  
al III Congresso Internazionale di NOBLESSE & TRADITION



Luigi Michellini di San Martino e Rivalta

## LO STATUS NOBILIARE NELL'ATTUALE ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

L'indomani dell'entrata in vigore della costituzione repubblicana la maggior parte degli studiosi di diritto nobiliare, quasi tutti benpensanti, sembrarono accogliere con sollievo la formulazione della XIV disposizione transitoria. Infatti la cosiddetta cognomizzazione dei predicati fu ritenuta equiparabile a un *riconoscimento larvato* non solo di una parte almeno dei titoli nobiliari, ma addirittura - quanto meno in via strumentale e di fatto - della pregressa normativa *in subiecta materia*. Tanto grande fu quella che ben si può definire l'illusione del momento che taluni guardarono con soddisfazione al fatto che fossero *storizzate* le disposizioni in materia nobiliare. Infatti molti araldisti non vedevano di buon occhio quelle post-unitarie, in particolare alcune parti dell'ordinamento del 1943 e, soprattutto, l'abolizione della successione femminile del 1926. Né era mancato in proposito chi non s'era peritato di definire *illegittime* queste norme, in quanto in asserito contrasto con la prima parte dell'art. 79 dello Statuto albertino. Fu così, del tutto accademicamente, preconizzata la cognomizzazione con sentenza dei tribunali della repubblica di predicati relativi a titoli che, senza l'inibitoria del 1926, sarebbero stati trasmissibili in linea femminile.

Come è noto la speranza di questo *riconoscimento larvato* non tardò a rivelarsi per quello che era: una pia confusione tra desiderio e realtà. Si può dire, comunque, che essa, se non prima, certo svanì del tutto con la sentenza del 26 giugno 1967, n° 101 con la quale la Corte costituzionale sancì la completa portata *eversiva* della disposizione XIV. In altre parole si deve concludere, per semplificare il discorso, che nell'ordinamento italiano i titoli nobiliari *non sono oggetto di alcun diritto*. Anche se ciò è eccessivo forse, ed è certo inelegante se non altro perché lede l'*elegantia iuris*, conviene ritenere che detti titoli non possono nemmeno formare oggetto di cognizione come fatto produttivo di un diritto non solo alla cognomizzazione, ma addirittura alla tutela del nome.

In tal senso si è orientata - o, forse, coerentemente si è adeguata - la giurisprudenza, come mostra un'impetosa rassegna di quella più recente.

La Cassazione (cass. 07.03.1991, n° 2426) riconosce sì il diritto all'inibitoria contro chi usurpi il cognome di altri anche quando questa usurpazione consista nell'aggiunta di un predicato che, ai sensi della disposizione XIV, fa parte integrante del cognome usurpato. Respinge peraltro l'istanza risarcitoria negando, sostanzialmente in fatto, la prova del pregiudizio e del dolo o della colpa dell'autore dell'illecito. L'aspetto positivo di questa sentenza è forse dato dalla ribadita equiparazione all'*esistenza* del predicato del suo riconoscimento prima dell'entrata in vigore della Costituzione, cosa che, come si sa, avvenne ben dopo il mutamento istituzionale. Purtroppo assai più negativo è il rovescio della medaglia. Infatti è resa poco sanzionata l'usurpazione del cognome. Così ben scarso è il deterrente nei confronti di chi non si periti di perpetrare questo tipo di indelicatezze. Per di più, sul piano probatorio, si nega che il danno per chi sia vittima di queste sgradevoli situazioni risieda *in re ipsa*. Quest'ultima è, probabilmente, una logica - seppure estrema - conseguenza del principio secondo il quale i titoli nobiliari, come s'è ricordato, non sono oggetto di alcun diritto.

Conferma questa asserzione una successiva decisione della Suprema Corte (cass. 07.11.1997, n°10936) che suona nel senso che l'usurpazione di predicato nobiliare cognomizzato non integra per ciò stesso il pregiudizio di cui all'articolo 7 del codice civile. Infatti detto pregiudizio riguarderebbe la sfera d'individuazione della persona e "non pure una dimensione che presuppone una rilevanza giuridica del titolo nobiliare, esclusa da ogni tutela giurisdizionale nell'ordinamento giuridico italiano". In soldoni: basta non spacciarsi per un altro, e ancora occorre che, così facendo, si integri una vera e propria fattispecie illecita, come potrebbe essere quella criminosa di sostituzione di persona.

La Cassazione motiva in altri passi della citata sentenza questo indirizzo con il solito richiamo al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della costituzione. Come si ricorderà è questo il principio posto alla base delle decisioni eversive dei titoli nobiliari. È del tutto inutile obiettare che si tratta di affermazioni inconferenti e addirittura controproducenti, poiché non v'è rimedio contro un luogo comune consolidato dal diritto, ancorché logicamente erroneo.

D'altronde come oppugnare una così vasta e tronfia schiera di *chiarissimi, onorevoli* e persino di abusivissime *eccellenze* che, con la più olimpica impenetrabilità al ridicolo e all'ironia, ha interpretato il concetto quasi nel senso che, per il solo fatto di averla solennemente enunciata, la legge suprema abbia, per così dire, anche realizzato questa indefinibile pari dignità sociale? Naturalmente nessuno degl'interessati ammetterà mai di aver sostenuto una simile assurdità. Non si deve quindi generalizzare e concludere che questa dottrina e questa giurisprudenza siano state prodotte da intelletti dei quali più d'uno - specie se visto in prospettiva - acuto e vivace, ma tutti offuscati dalle passioni e dagli interessi di parte. Al contrario l'una e l'altra affrontarono, talvolta brillantemente, una realtà piuttosto ostica e imbarazzante. Infatti quella dottrina e, poi, quella giurisprudenza ligie al nuovo corso istituzionale dovettero ingegnarsi per coonestare non poche espressioni del costituente destituite di pregio tecnico,

perché frutto poco perspicuo di ambigui compromessi politici ed ideologici.

Una siffatta linea di tendenza non poteva non stingere sulla giurisprudenza di merito con alcune conseguenze preoccupanti. La più significativa - cui già si è fatto cenno - è il diritto di mantenere il predicato in qualunque modo cognomizzato allorché divenga segno distintivo dell'identità personale.

Dal canto suo lo stesso Giurì di autodisciplina pubblicitaria è giunto al segno di affermare che non è ingannevole (per il pubblico) promuovere dei vini evocando dei titoli nobiliari da parte di chi non ha nessuna relazione di parentela con la famiglia alla quale i titoli stessi appartennero (dec. 02.10.1992, n° 116). Si noti che in questo caso i membri della famiglia *de qua* potrebbero rischiare di veder respinta una loro domanda in giudizio per difetto di legittimazione attiva.

Per la loro ricaduta sulla materia conviene rammentare un paio di decisioni prese dalla Corte costituzionale negli anni novanta. In ambo i casi si tratta di sentenze additive di accoglimento e, quindi, produttive di diritto positivo.

Con sentenza del 03.02.1994, n° 13 la Corte affermò il diritto ad ottenere giurisdizionalmente il mantenimento del precedente cognome in caso di cambiamento involontario “ove questo sia ormai da ritenersi segno distintivo dell'identità personale”. La decisione è positiva perché può lodevolmente consentire a certi appartenenti al cetto di rispettare, ad esempio in caso di adozione, l'ultimo comma dell'art. 50 dell'*ordinamento* del 1943.

Del pari produttiva di possibili ricadute sulla cognomizzazione è la sentenza del 23.07.1996, n° 297 che accorda al figlio naturale successivamente riconosciuto il diritto “a mantenere, antepoendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli”, anche qui testualmente sempre in forza del sopra

teorizzato assunto che privilegia il carattere di “segno distintivo dell’identità personale” che l’uso protratto attribuirebbe al cognome. La ricaduta in ambito nobiliare della decisione è evidente: si pensi al caso di figlio di madre nubile appartenente al ceto, successivamente riconosciuto anche dal padre invece non appartenente al ceto. Certo questa volta la giurisprudenza costituzionale non è del tutto sempre positiva, quanto meno per chi abbia a cuore l’art. 41 del citato *ordinamento* del 1943.

Va ancora detto che tutti gli indirizzi - costituzionali, di legittimità e di merito – sopra ricordati non sono affatto coerenti con altre norme, alcune delle quali di non minor valore persino rispetto a quell’art. 3 della costituzione che sembra sorreggere l’intero impianto giurisprudenziale.

Allo stato attuale della situazione ogni intervento critico è affatto velleitario. Si fa cenno a queste norme dissonanti, pertanto, poco più che a titolo meramente accademico. Orbene, è proprio legittimo affermare che nell’ordinamento positivo i nobili, in quanto tali, sono un’entità giuridicamente inesistente, una specie di *non-entità*? Qualche dubbio in proposito è quanto meno doveroso. Infatti ai sensi della costituzione (artt. 2 e 18) e dei trattati internazionali (artt. 11 e 14 della Convenzione ratificata con legge 04.08.1955 n° 848) essi costituiscono una minoranza la quale, come tutte le minoranze, è titolare di certi diritti, in particolare del diritto alla conservazione e alla tutela della propria identità.

In altri tempi questo diritto sarebbe stato addirittura valorizzato col definirlo un diritto pubblico subbiiettivo. E, comunque, ora il suo esercizio in forma associata potrebbe essere inibito solo se siffatta attività fosse vietata ai singoli dalla legge penale. *Nulla quaestio*, dunque, almeno sotto questo aspetto. L’antinomia è ben altra: i titoli nobiliari *non sono oggetto di alcun diritto*, con tutte le relative conseguenze. La principale e più drastica di queste sarebbe che la minoranza nobiliare dovrebbe essere privata del diritto primordiale di ogni minoranza: quello di riconoscere e determinare i propri

componenti. Eppure qui non si tratterebbe di ottenere un riconoscimento dei titoli nobiliari, ma solo di individuare chi concorra a far parte di questa minoranza. Una volta tale funzione era demandata ad una normativa di natura pubblicistica che ora è stata abolita. Pertanto, affinché siano rispettati gl'imperativi primari a tutela delle minoranze, questo tipo di attività dovrebbe essere reso altrimenti possibile. La repubblica dovrebbe perciò comportarsi con la minoranza nobiliare così come deve comportarsi nei confronti di ogni altra minoranza. In particolare dovrebbe dare spazio al riconoscimento di quelle forme associative che, anche solo di fatto, assicurano la sopravvivenza della minoranza *de qua*, in quanto tale, non in quanto i suoi membri si assumano portatori di titoli nobiliari. Non è forse affatto metagiuridico rammentare che dette associazioni svolgono un compito di utilità sociale mantenendo, attraverso la sopravvivenza di una minoranza culturalmente e storicamente rilevante, un patrimonio la dispersione del quale impoverirebbe l'intera comunità. Inoltre, tramontata la mitica età - in realtà mai esistita - dei privilegi, il ceto, per antica e sempre viva tradizione, ancor oggi educa a seguire un elevato codice di comportamento, conforme alla morale comune, al senso civico, alla rettitudine, all'amor di patria e, in generale, a tutti quei valori che è di pubblico interesse privilegiare e diffondere.

Indubbiamente questa perorazione finale ricade nell'ambito del giuridicamente irrilevante, quanto meno *de iure condito*. *De iure condendo*, però, potrebbe suggerire al legislatore l'opportunità d'ispirarsi al diritto comparato, ad esempio a quello francese, più ancora che a quello tedesco: in ambedue i casi, comunque, al diritto, di due repubbliche paradigma di modernità e democrazia.

Pubblicato in  
*Bollettino VIVANT*  
Anno 8, n. 56, aprile 2002



Enrico Genta Ternavasio

## TITOLI NOBILIARI

### 1. *I titoli nobiliari nel periodo feudale*

Premesso rapidamente che si possono fare precise distinzioni storico-giuridiche tra « nobiltà » e « titolatura »<sup>1</sup>, consistendo la prima in uno *status* familiare o personale e la seconda avendo origine in una concessione appoggiata a un predicato feudale o al cognome soltanto<sup>2</sup>, rimane tuttavia arduo in questa sede ripercorrere le vicende diverse cronologicamente e geograficamente del fenomeno: sarà quindi opportuno, in primo luogo, non perderne le linee portanti e

---

<sup>1</sup> Sono profondamente evidenti le differenze tra titolati e nobili se si osserva la situazione inglese: qui, innanzitutto, la nobiltà è a rigore costituita dai soli « pari » (gerarchicamente divisi in duchi, marchesi, conti, visconti, baroni), dotati tutti di titoli primogeniali, la cui titolarità è connessa all'esercizio delle funzioni legislative e giurisdizionali, mentre a tutti gli altri membri delle famiglie dei pari non compete alcun titolo o trattamento (se non di mera cortesia).

Accanto a questa *nobilitas maior*, oltre al ceto dei baronetti (v. *infra*, nt. 28) vi è la *gentry*, *nobilitas minor*, che comprende *esquires* e *gentlemen*, stanziata in campagna con rilevanti possessori fondiari e dotata di stemma (GAYRE OF GAYRE, *Lo status nobiliare della aristocrazia non titolata nelle Isole Britanniche*, in *Rivista araldica*, 1953, 230-238; ulteriori -e come sempre illuminanti- osservazioni in proposito in PEZZANA, *Titoli nobiliari britannici in famiglie italiane*, ivi, 1983,4-10).

<sup>2</sup> Vennero frequentemente concessi titoli senza predicato dal Sacro Romano Impero, dagli Estensi, Gonzaga, Farnese e solitamente dalla Santa Sede (ARNONE, *Diritto nobiliare italiano*, Milano, 1935, 171 s.).

partire dal periodo feudale, «clima storico della nobiltà»<sup>3</sup> e dei titoli nobiliari, quali sono stati -e sono- considerati prevalentemente. Questo senza contraddire l'opinione per cui le distinzioni nobiliari furono importantissime nel mondo romano<sup>4</sup> e presso le diverse popolazioni germaniche, dove in seguito si diffusero per evidente imitazione del modello romano-bizantino<sup>5</sup>; ma pare pur sempre indubbio che l'individuazione dell'archetipo nobiliare -quale almeno lo si intese prevalentemente per secoli in Europa- trovi non equivoca origine nel vasto panorama del mondo feudale<sup>6</sup>. Tralasciando a questo punto di esporre anche solo gli elementi costitutivi del problema, preme sottolineare almeno che l'origine della distinzione feudale in questo contesto si pone concretamente incarnata nel rapporto di fedeltà, nel legame personale intercorrente tra i soggetti interessati e, in definitiva, nei molteplici e complessi sentimenti umani dell'onore e del prestigio e della superiorità, che appartengono ad un uomo, membro della *respublica christiana*<sup>7</sup>, in buona parte già sgravatosi dei più lordi fardelli della quotidiana sopravvivenza e intriso altresì di ideali cavallereschi. Se infatti sarebbe certo errato «mitizzare» ingenuamente il fenomeno, altrettanto discutibile sarebbe il ridurlo a pura e schematica manifestazione di rapporti di potere economici, in un semplicistico quanto carente determinismo (anzi dovendosi naturalmente tener ben presenti i complessi rapporti tra signoria «costituita giuridicamente» e «signoria di fatto»<sup>8</sup> e la onnipresente

---

<sup>3</sup> DE VARGAS MACHUCA, *Nobiltà*, in *N.D.I.*, VIII, 1939, 1003-1018.

<sup>4</sup> BRASIELLO, *Nobiles*, in *N.S.S.D.I.*, XI, 1965, 277.

<sup>5</sup> LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico*, Milano, 1966, 102; Bonolis, *I titoli di nobiltà nell'Italia bizantina*, Firenze, 1905.

<sup>6</sup> E, in particolare, col sorgere della ereditarietà dei feudi (DI CARPEGNA, *Araldica*, in *D.I.*, IV, pt. I, 1896, 260).

<sup>7</sup> FALCO, *La Santa Romana Repubblica*, Napoli, 1954; RICÈ, *Educazione e cultura nell'Occidente barbarico dal VI all'VIII secolo*, Roma, 1966; ARCARI, *Idee e sentimenti politici dell'Atto Medioevo*, Milano, 1968; CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 1979, in particolare 29 ss.; SCHWARZENBERG, *Ordini cavallereschi*, in questa *Enciclopedia*, XXXI, 23-27.

<sup>8</sup> VACCARI, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioevale*, Milano, 1963, 15 ss.

«realtà scomponibile» del *dominium*<sup>9</sup>); tale impostazione porterebbe certamente ad un equivoco di fondo che devierebbe dalla retta strada della comprensione il più possibile esaustiva dei fatti. Ugualmente problematica, inserita com'è nell'evoluzione in senso patrimoniale del feudo<sup>10</sup>, sarebbe la trattazione della successione nei titoli nobiliari<sup>11</sup>: converrà quindi attenersi alla tradizionale distinzione dei quattro gradi di nobiltà nel periodo feudale più antico<sup>12</sup> (pur consci della sostanziale impossibilità di etichettare le svariate e sfumate realtà esistenti secondo troppo rigidi paradigmi), e cioè i *principes* (duchi, marchesi, conti, vescovi, abati); i *capitanei* (detti poi generalmente conti); i vassalli dei capitanei, o valvassori; i vassalli dei valvassori, valvassori minori o valvassini. Particolarmente rilevante è ricordare che tutti i nobili furono poi chiamati *milites*. Con più precisione, ricorderemo che in Italia fino al XV secolo, la graduatoria dei titoli è, sostanzial-

---

<sup>9</sup> GROSSI, *Le istituzioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova, 1968, e ID., «*Gradus in dominio*». *Zasius e la teoria del dominio diviso*, in *Quaderni fiorentini*, 1985, n. 15, 389.

<sup>10</sup> MOR, *Marca, marchesato, marchese*, in *Nss.D.I.*, X, 1964, 203-206.

<sup>11</sup> La successione, normalmente disposta nell'atto di concessione del titolo, può avvenire per soli maschi primogeniti, in favore dei discendenti maschi, in favore di tutti i discendenti, maschi e femmine (per queste solo a titolo personale e senza trasmissione ai discendenti) (CANSACCHI DI CASTELNOVO, *La successione nei cognomi e nei titoli nobiliari*, in *Rivista araldica*, 1983, 204 ss.; ampiamente, DE VARGAS MACHUCA, *op. cit.*, 1012 ss.). Va detto inoltre che il titolo nobiliare si trasmise ai soli figli legittimi, non agli adottati, né ai naturali, né ai legittimati *per rescriptum principis*, ma solo ai legittimati *per subsequens matrimonium*, salve sempre diverse statuizioni del sovrano (CANONICO, *Sulla successione nobiliare nei figli legittimati*, in *Bollettino ufficiale della Consulta araldica*, 1896, 633-636; DE FERRARI DI BRIGNANO, *I figli legittimati per susseguente matrimonio e il loro diritto alla successione nei titoli nobiliari*, in *Rivista araldica*, 1933, 175; VIORA, *Note sulla successione della donna al feudo secondo il diritto provenzale*, in *Studi di storia e di diritto in onore di C. Calisse*, ID., Milano, 1940, 447-455). Seppure brevemente, non si può non far cenno al fatto che la regolamentazione della successione nobiliare in Italia fornì ampia occasione di serrati dibattiti in ordine all'ampiezza della prerogativa regia in materia nobiliare, che si conclusero con la soppressione della cosiddetta successione siculo-napoletana, che prevedeva la possibilità del trasferimento per linea femminile indipendentemente dall'assunzione del cognome (r.d. 16 agosto 1926, n. 1489 e r.d. 16 giugno 1927, n. 1091; MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, II, Milano, 1961, 153 ss.).

<sup>12</sup> ARNONE, *op. cit.*, 12 ss.

mente, duca, marchese, conte, *dominus*<sup>13</sup>. È certo esatto quanto affermato dall'Arnone<sup>14</sup>, che «il titolo nella generalità delle leggi feudali era nei primi tempi connesso al feudo titolato»: va però tenuto presente che la connessione tra titolo e “ruolo sociale” è complessivamente sempre determinante. La qualifica di principe è, innanzitutto, la più alta dignità dei vassalli maggiori<sup>15</sup>, primi del regno, per assumere solo in seguito vere e proprie caratteristiche di titolo nobiliare, il più alto, non però necessariamente riservato ai membri delle famiglie sovrane. Pregno di significati altrettanto prestigiosi e dalle connotazioni giuridiche più precise, è il titolo di duca<sup>16</sup>, per il quale ci si rifà alla dominazione bizantina, durante la quale è spesso detto *iudex* ed è dotato di poteri civili e militari<sup>17</sup>, ma soprattutto ai Longobardi, i cui duchi sono originariamente di nomina regia<sup>18</sup>, ma poi di fatto spiccatamente autonomi<sup>19</sup> (come risalta nel caso dei ducati di Spoleto e Benevento) e assurgono spesso al trono reale<sup>20</sup>. Non vi è qui il tempo di dilungarsi sui complessi rapporti tra duchi longobardi e Carlo Magno, il che implicherebbe non brevi digressioni sugli inizi

---

<sup>13</sup> MOR, *Il feudo in Friuli: tematica di una ricerca*, in *Castelli del Friuli* a cura di T. Miotti, II, Cividale, 1978, 16.

<sup>14</sup> ARNONE, *op. cit.*, 19.

<sup>15</sup> Mentre gli inferiori si dicevano baroni. Nell'Italia meridionale i vassalli maggiori si chiamavano *barones maiores* e i minori *baranes minores* (ARNONE, *op. cit.*, 150-153).

<sup>16</sup> D'ANJOU DI DURAZZO, *Elenco dei titoli di Duca in Italia esistenti ed estinti*, in *Rivista araldica*, 1929, 26: «Esistono in Italia oltre i titoli di Duca appartenenti alla Casa Regnante ed alle Case ex Regnanti nove categorie di titoli ducali: 1. Duchi Romani; 2. Duchi Napolitani; 3. Duchi Siciliani; 4. Duchi Sardi; 5. Duchi Papali nell'Avignonese; 6. Duchi Napoleonici in Italia; 7. Duchi Italiani; 8. Duchi pontifici (concessi dopo il 1870)».

<sup>17</sup> LEICHT, *Storia*, cit., 50.

<sup>18</sup> Nota il LEICHT, *op. cit.*, 68, che -quindi- i duchi si presentano con figura diversa da quella degli antichi *principes* dei *pagi* germanici.

<sup>19</sup> ANGUISSOLA DI S. DAMIANO, *I Dinasti longobardi nell'Italia Meridionale. I Duchi di Benevento. I Conti di Capua. I Conti di Aquino*, in *Rivista araldica*, 1931, 10-14.

<sup>20</sup> Ricorda l'ARNONE, *op. cit.*, 153 s., che in Germania i duchi si chiamarono elettori perché eleggevano l'Imperatore. Si diffuse anche l'uso in Germania, Austria, Russia, del titolo di arciduca e di granduca per i membri delle case regnanti, ma senza indicazione di predicato feudale.

della dominazione franca in Italia; basti ricordare che, con il deciso avvento di tale dominazione, quello di conte diviene il titolo più diffuso e generalmente nel regno italico sostituisce quello ducale, mentre in altre zone (Friuli, Tuscia, Spoleto) il titolo ducale longobardo permane affiancandosi a quello comitale (*comes et dux*) e poi marchionale (*marchio et dux*)<sup>21</sup>. Ancora una volta occorre precisare che, fin dagli inizi della storia del fenomeno nobiliare europeo, si nota, accanto alla connessione tra il titolo e le funzioni esercitate, la vasta possibilità di dignità dalle connotazioni prettamente onorifiche<sup>22</sup>, particolarmente adatte all'atmosfera di corte: dal *comes* dignitario di corte dell'impero romano<sup>23</sup>, ai *comites palatini*<sup>24</sup>, collaboratori del re franco, ma anche amici e compagni di vita<sup>25</sup>, è un complesso insieme di rapporti che si evolvono nella progressiva consolidazione delle leggi feudali<sup>26</sup> e che -ancora una volta- sarebbe stravolgente o quanto meno insufficiente individuare badando esclusivamente agli aspetti "materiali". Comunque, il dato storico-giuridico rimane il più evidente al quale rifarsi, seppure nella estrema relatività dei diversi tempi e modi, e ricorderemo quindi, in particolare, che con Carlo Magno non si può ancora parlare di un'immediata istituzione di marche, ma la marca compare come nuova entità, con carattere di unitarietà amministrativa, istituzionalizzata al fine di organizzare nuovi territori conquistati,

---

<sup>21</sup> MOR, *Marca, marchesato, marchese*, cit, 203-206.

<sup>22</sup> Nota l'ERMINI, *Conte*, in *Enc. it.*, XI, 1931,23 1, che dopo il secolo XI il termine come passa per lo più a indicare solo un titolo nobiliare trasmissibile ereditariamente di padre in figlio.

<sup>23</sup> ARNONE, *op. cit.*, 1.5.5-157.

<sup>24</sup> LEICHT, *op. cit.*, 102; MANNUCCI, *I Conti Palatini*, Firenze, 1914; GORGA, *Conti Palatini*, in *Rivista araldica*, 1934, 75 ss.; BASCAPÈ, *Per la storia della carica di «Conte Palatino»*, ivi, 1935, 65 5S.; la dignità di conte palatino, conferita dal Papa o dall'Imperatore, era di tre specie: *pro tempore*, se annessa a certe cariche; a vita o personale; *in perpetuum*, trasmissibile ai discendenti (concessione questa più rara, di «palatinato maggiore»).

<sup>25</sup> Si pensi ad Orlando, cantato dall'Ariosto, *comes sacri patatii* durante il regno di Carlo Magno.

<sup>26</sup> MOR, *Leggi feudali*, in *Nss.D.I.*, IX, 1963,711-714; MAZZARESE FARDELLA, *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*, Milano, 1974.

sottoposta ad un conte (*graf*) che viene detto *mark-graf*, o *marchio*, al di sotto del quale possono esservi altri *grafen* e cioè quei conti (di antica tradizione franca) «che, nei territori gallo-franchi, alemanni e bavari avevano più o meno preso il posto dei magistrati romani dell'ultima età imperiale»: così il MOR<sup>27</sup>, il quale precisa che il *marchio* è, innanzitutto (e pare che tale rimanga) conte di uno dei comitati compresi nella marca dove esercita la ordinaria giurisdizione comitale, e altresì giudice d'appello per tutti i comitati facenti parte della marca.

Barone ebbe il generico significato di signore di un feudo (nobile) al quale potevano essere appoggiati anche titoli diversi e -altresì-quello di una vera e propria baronia<sup>28</sup>. Ampie questioni riserva il titolo di signore, la cui effettiva rilevanza è stata talvolta troppo ridotta, tendendosi ad indicare con tale qualifica lo *status* dei titolari di terre non dotate di giurisdizione feudale<sup>29</sup>; in realtà la qualifica di *dominus*, riservata a chi era sovrano, o aveva l'esercizio di un diritto sovrano come una giurisdizione<sup>30</sup>, è -fin dalle origini- gravida di forti significati elitari e mantiene molto a lungo tale sua importanza: conferma significativa di tale rilevanza si trae anche dal fatto che i giuristi, vero ceto emergente del primo periodo «post-feudale», i quali (tutti, e in particolare Bartolo) trattano della nobiltà<sup>31</sup>, tendano ad assumere il titolo di *dominus*, le cui

---

<sup>27</sup> MOR, *Marca, marchesato, marchese*, cit., 205: in Italia le marche pare si diffondano solo col regno di Lorario (dall'820) e, col secolo XV, i marchesati divengono spesso «espressione di principato» (per esempio, Gonzaga, marchesi di Mantova, 1432).

<sup>28</sup> ARNONE, *op. cit.*, 1.57-159; BARONE, *Pel titolo di Barone nelle provincie napoletane nel XV secolo*, in *Bollettino ufficiale della Consulta araldica*, 1895, III, 350. Sul titolo di banderese (*bannpneretus* latino, *banneret* francese) inferiore a barone, superiore allo *scutifer*, BENEDEITO, *Il regime fondiario ed i contratti agrari nella vita delle comunità subalpine nel periodo intermedio*, Torino, 1982, 176 ss. Peculiarità britannica è il titolo di baronetto, sorto dal 1611, con caratteristiche prettamente onorifiche, al di sotto dei pari (STONE, *La crisi dell'aristocrazia*, Torino, 1972, 88 ss.).

<sup>29</sup> ARNONE, *op. cit.*, 160.

<sup>30</sup> VISCONTI, *Della nobiltà e delle sue prove secondo il diritto comune*, in *Riv. Stor. dir. it.*, 1942, 276.

<sup>31</sup> VISCONTI, *op. cit.*, 261 ss.

«implicazioni nobiliari» solleticavano «la vanità dei civilisti»<sup>32</sup>.

Com'è noto, con la rinascita degli studi romanistici, si può dire che sorga su basi razionali il diritto nobiliare; in primo luogo si pone il problema di definire la nobiltà<sup>33</sup>; principio indiscusso, e fonte di legittimazione dei titoli nobiliari, è il sovrano; si viene quindi definitivamente cristallizzando il principio per cui la concessione di titoli nobiliari è una prerogativa inerente alla sovranità; emerge sempre più chiaramente, nella feconda trattazione dei più illustri giuristi del diritto comune, la convinzione che ben diversa sia la *nobilitas generis* dalla *nobilitas politica seu civilis*, concessa dal principe; sta di fatto che sempre i sovrani fecero uso delle loro prerogative in materia nobiliare, esercitando in tal modo una *plenitudo potestatis* certamente legittima, né mai contestata. Come già più volte avvertito, non si ha qui lo spazio, né tantomeno la pretesa, di “rifare” la storia della nobiltà e dei titoli nobiliari, ma, semmai, di porre brevemente attenzione ad alcuni punti che paiono avere particolare rilievo storico-giuridico, in una prospettiva assestata, ormai, dopo secoli di feconda maturazione dottrina e giurisprudenziale: uno di questi punti, che pare non possa passare sotto silenzio, è la *summa divisio*, evidenziata soprattutto dal Guasco<sup>34</sup> tra nobiltà originaria (titolare di *status* nobiliare già in epoca alto-feudale) e nobiltà acquisita (ottenuta in vari modi successivamente): distinzione evidentemente impegnativa, volta com'è all'ottenimento di dati assoluti, ma che si rivela, dopo un confronto obbiettivo documentario, solo apparentemente rigida e niente affatto semplicistica.

È evidente che nei territori a reggimento monarchico si ha un preciso riscontro dell'esercizio della potestà regia in materia nobiliare laddove si considerino le numerosissime concessioni di titoli nobiliari,

---

<sup>32</sup> CORTESE, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI* (Atti del IX Convegno internazionale di Pistoia, 20-25 settembre 1979), Bologna, 1983, 226 s.; DAMIANI LUGARO, *La nobiltà dei «doctores» nel Medio Evo*, in *Rivista araldica*, 1947, 258-269.

<sup>33</sup> VISCONTI, *op. cit.*, 263 ss.

<sup>34</sup> GUASCO DI BISIO, *Dizionario feudale degli antichi Stati sardi e della Lombardia*, V, Pinerolo, 1911, 1936 s.

con frequente alienazione in aggiunta di beni «demaniali»<sup>35</sup>.

## 2. *Il titolo di cavaliere e il trattamento di «don»*

Qualche cenno sul titolo di cavaliere, che trova antichissima origine nell'*eques* dei Romani e che fu costante appellativo generico

---

<sup>35</sup> È il caso degli Stati sabaudi, dove dapprima il titolo più diffuso (vista anche la frequente frammentarietà dei feudi) è quello di signore, o consignore, per poi divenire quello di conte, seguito da marchese e da barone. Peculiarità presenta la patria della Val d'Aosta, *status personarum* trasmissibile solo per maschi (e in certi casi per maschi primogeniti), che fu, nel contempo, una magistratura, un privilegio e un grado di preminenza (FRUTAZ, *Relazione sopra la Paria nella Valle d'Aosta*, in *Bollettino ufficiale della Consulta araldica*, II, 1894, 205-226; BENEDETTO, *op. cit.*, 161 ss.). Nel '700, dopo la avocazione e le massicce alienazioni di feudi, con titoli nobiliari, si verificò un sostanziale aumento dei titolari (MANNO, *Sulla riunione dei feudi ordinata da Vittorio Amedeo II*, Torino, 1876; GENTA, *Le abilitazioni a possedere feudi negli Stati sabaudi nel sec. XVIII*, in *Studi in onore di G. Gualazzini*, II, Milano, 1981, 187-222) con rilevanti conseguenze di natura giuridico-sociale (cfr. anche NICOLAS, *La Savoie au 18<sup>e</sup> siècle. Noblesse et bourgeoisie*, Paris, 1978), così costituendosi un insostituibile appoggio per la ascesi risorgimentale della Dinastia (COGNASSO, *Nobiltà e borghesia a Torino nel Risorgimento*, in *Bollettino storico bibliografico subalpino*, 1962, 227-243). Particolarmente importante è il fenomeno della nobiltà connessa a certe cariche (GENTA, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, 1983, in particolare 87-128; MOLA DI NOMAGLIO, *Classi sociali e potere civile in una comunità piemontese dal XVI al XIX secolo* (Atti del III Convivio della Società italiana di studi araldici, Torino, 31 maggio-10 giugno 1986), Torino, 1988).

Analogamente, per il Meridione, dove vi è prevalenza della nobiltà feudale su quella municipale (MARESCA DELLA SALANDRA, *Osservazioni sui titoli napoletani e sulla loro successione*, in *Rivista araldica*, 19.56, 401-412; BONAZZI, *Sul diritto delle nobiltà municipali del Napoletano al titolo di patrizio*, in *Bollettino ufficiale della Consulta araldica*, II, 1893, 21-64; PLUCHINOTTA, *Sui titoli di Barone e Signore in Sicilia e nel Napoletano*, in *Rivista araldica*, 1937, 132; sui cosiddetti titoli di barone di franco allodio [annessi a possedimenti allodiali], MONROY DI MALETTTO, *Annotazioni all'Elenco provvisorio delle famiglie nobili e titolate della Regione Sicilia*, Palermo, 1897, 16-26; PATERNO CASTELLO DI CARCACI, *Corpus historiae genealogicae Siciliae*, in *Rivista araldica*, 1934-1941, 3 ss.; SAN MARTINO DE SPUCCHES, *La storia dei Feudi e dei Titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai giorni nostri* (1925), Palermo, 1933. Sulla paria: *Elenco delle famiglie che in Sicilia godettero la «Paria del Regno» coi titoli ai quali era appoggiata*, in *Bollettino ufficiale della Consulta araldica*, 1902, V, 545-549).



dei nobili, anche se dotati di più specifici titoli<sup>36</sup> e tipico, per esempio in Piemonte, degli ultrogeniti delle famiglie titolate<sup>37</sup>. Inoltre, in alcune regioni soggette alla Spagna (Lombardia, Sardegna, Sicilia) venne concesso come titolo nobiliare trasmissibile<sup>38</sup>.

Molto vi sarebbe da dire sulle qualifiche<sup>39</sup> di «don» e «donna», che, seppure di fatto molto diffuse nel Sud Italia<sup>40</sup>, vennero poi riservate dalla normativa del regno d'Italia alle famiglie insignite di titolo di principe, duca e del rango di marchese di baldacchino<sup>41</sup>, alle famiglie lombarde<sup>42</sup> che avevano ottenuto il riconoscimento all'epoca della revisione nobiliare ordinata da Maria Teresa d'Austria<sup>43</sup>, alle famiglie

---

<sup>36</sup> DI CARPEGNA, *Araldica*, cit., 262

<sup>37</sup> La Consulta araldica, nell'adunanza del 28 gennaio 1906, dichiarò che per consuetudine più volte centenaria, già sanzionata dall'antica Camera dei conti di Torino, si potesse appunto attribuire il titolo di cavaliere ai nobili e agli ultrogeniti delle famiglie titolate del Piemonte di creazione anteriore alla proclamazione del regno d'Italia (*Bollettino ufficiale della Consulta araldica*, VI, 1908,607; PLUCHINOTTA, *Il titolo di Cavaliere e il trattamento di Don in Sicilia*, in *Rivista araldica*, 1932,520 s.).

<sup>38</sup> ARNONE, *Diritto*, cit., 168.

<sup>39</sup> Così l'ARNONE, *op. cit.*, 172 ss.; *Lettera di Francesco Cancellieri al sig. Abate don Nicola Saverio Dormi sopra l'origine delle parole dominus e domnus e del titolo di don*, Roma, 1808; CARRELLI, *Il «Domillus» o «Dolis»*, in *Rivista araldica*, 1929,541-545.

<sup>40</sup> Dapprima per le persone di condizione civile e poi per abuso anche alle altre. Su una certa diffusione di don e donna in Piemonte, C.A., *Trattamento di Don e Donna*, in *Rivista araldica*, 1934, 470 s.

<sup>41</sup> Le pochissime famiglie marchionali di baldacchino usano il don e la corona a cinque fioroni alternati con nove punte perlate (ANTONELLI, *I Marchesi di Baldacchino*, in *Rivista araldica*, 1903, 75).

<sup>42</sup> MANARESI, *A chi spettino le qualifiche di «Don» e di «Donna» in Lombardia*, in *Rivista araldica*, 1929, 193 s.

<sup>43</sup> BIANDRÀ di REAGLIE, *Provvedimenti araldico-nobiliari in Lombardia durante il Governo austriaco (1707-1796, 1814-1859)*, in *Studi in onore di G. Gualazzini*, cit, I, 143-167. Nel Trentino (e cioè in quello che fu il Principato vescovile di Trento) *le fontes honorum* furono: a) gli Imperatori del Sacro Romano Impero; b) i Sovrani dei Paesi ereditari austriaci; c) i Principi vescovi; d) gli Imperatori d'Austria (dopo la secolarizzazione -1804- del principato vescovile). Si noti che, mentre i sovrani *sub a, b, d*, concedettero (oltre alla nobiltà generica) i titoli di cavaliere ereditario, barone, conte, i Principi vescovi si limitarono a concedere la nobiltà generica, e che i titoli appoggiati a feudi furono esclusivamente signorili. Interessante è il ceto dei "nobili rurali" della Valle di Sole e della Val di Non, dalle origini cinquecentesche, che non

sarde<sup>44</sup> decorate simultaneamente del titolo di cavaliere ereditario e della nobiltà, oltre che alle famiglie che ne avevano avuto speciale concessione. Soprattutto, si discute se il «don» sia titolo<sup>45</sup> o trattamento<sup>46</sup>, e pare di poter propendere verso la seconda interpretazione. Sono altresì trattamenti: maestà, altezza reale, altezza serenissima, altezza eminentissima<sup>47</sup>, monsignore<sup>48</sup>. Spetta il trattamento di altezza a certe famiglie italiane, per concessione, del Sacro Romano o dell'Impero austriaco, del titolo di principe, al quale era annesso di solito anche il trattamento di *durchlaucht*<sup>49</sup>.

### 3. *La nobiltà civica e patriziale*

Discorso a parte, originato com'è al di fuori del contesto feudale, meritano i titoli di patrizio e nobile civico: ha avvertito il Marrara<sup>50</sup> che la distinzione tra i due termini è meritevole di qualche indagine. Si è qui in un periodo successivo, e il presupposto indispensabile è la presenza di quella nuova entità politico-giuridica che è il comune: si nota, al suo interno, per quel ricorrente fenomeno di affermazione dei

---

ottenne però alcun riconoscimento nobiliare dalla Consulta araldica dopo l'annessione al regno d'Italia. A un esiguo numero di maschi di famiglie trentine è riservato il titolo di patrizio tirolese: riconosciuto dalla giunta araldica centrale del Corpo della nobiltà italiana (S. A PRATO DI SEGONZANO, *Cenni sulla matricola nobiliare tirolese*, in *Bollettino ufficiale del Corpo della Nobiltà italiana*, 1960,40-43).

<sup>44</sup> MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato*, cit., II, 179 S5.

<sup>45</sup> RYOLO, *Il titolo di «don» in Sicilia e nel Napoletano*, in *Rivista araldica*, 1982, 173-185.

<sup>46</sup> DALLE PASTENE, *Qualche breve considerazione sulla spettanza in Italia del trattamento di «don»*, in *Rivista araldica*, 1978, 40 S.; ID., *Una precisazione sul trattamento di «don»*, ivi, 1983,56s.

<sup>47</sup> Trattamento riservato al Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta.

<sup>48</sup> Il trattamento di *monseigneur* si diffuse soprattutto in Francia (*Lettera di Francesco Cancellieri*, cit, 41).

<sup>49</sup> ARNONE, *op. cit.*, 179; MARESCA, *Dei trattamenti dei titolati del regno d'Italia secondo le tradizioni e le consuetudini*, in *Rivista araldica*, 1954, 134.

<sup>50</sup> MARRARA, *Nobiltà civica e patriziato: una distinzione terminologica nel pensiero di alcuni autori italiani dell'età moderna*, in *Annali della Scuola Normale di Pisa*, 3<sup>o</sup> sr., X, 1, 1980, 219-232.

ceti elitari e della loro appropriazione della cosa pubblica, la tendenza di gruppi di cittadini a «godere del diritto esclusivo di comparecipazione al governo cittadino»<sup>51</sup>. Questi nobili non sono creati

---

<sup>51</sup> ARESE, *La matricola del patriziato milanese di Maria Teresa, in Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III. *Istituzioni e società* a cura di A. DE MADDALENA, E. ROTELLI e G. BARBERIA, Bologna, 1983, 325, 361. Il fenomeno ebbe caratteristiche profondamente diverse, a seconda dell'importanza avuta dal comune nel corso delle sue secolari vicende storico-politiche: dal che derivarono gravi problemi per la Consulta araldica allorché questa si trovò a dover uniformare per tutto il regno d'Italia situazioni così difformi; per esempio quella dei nobili patrizi di Venezia rispetto ai patrizi di comuni di valore tanto diverso. Per Milano, VISMARA, *Le istituzioni del patriziato*, in *Storia di Milano*, XI, Milano, 1958; MISTRUZZI DI FRISINGA, *op. cit.*, I, 281-365; ARESE, *Nobiltà e Patriziato nello Stato di Milano, in Dallo Stato di Milano alla Lombardia contemporanea* (Centro per la Storia della Lombardia medioevale e moderna), I, Milano, 1980, 71-96; lo., *Elenchi dei Magistrati Patrizi di Milano dal 1535 al 1796, I. I Sessanta Decurioni del Consiglio Generale della Città di Milano*, in *Arch. stor. lomb.*, 1957, 149-199; II. *I Vicari di Provvisione*, ivi, 1964-65, 5-27; ID., *Le supreme cariche del ducato di Milano da Francesco II Sforza a Filippo V*, ivi, 1970, 59-156; GREPPI, *I decurionati nelle città provinciali dell'antico Stato di Milano*, in *Bollettino ufficiale della Consulta araldica*, I, 1891, 114-142. Per Piacenza, MANFREDI-DI GROPELLO, *La nobiltà in Piacenza*, in *Le antiche famiglie di Piacenza e i loro stemmi*, Piacenza, 1979, 7-78.

Per Genova, nel 1889 si riconobbe il titolo marchionale ai discendenti in linea primogenita mascolina legittima e naturale di tutti gli iscritti nel patriziato del 1797; si noti che la Repubblica genovese non concedeva titoli «della serie feudale», ma tollerava tali titoli se conferiti a cittadini da sovrani stranieri (STAGLIENO, *Nobiltà genovese*, RD. 18 dicembre 1889 ed altre disposizioni circa il titolo marchionale. *Norme per la domanda di ricognizione di questo titolo. Liste di nobili genovesi viventi nel 1797*, in *Bollettino ufficiale della Consulta araldica*, VII, 1913; MISTRUZZI DI FRISINGA, *op. cit.*, I, 271-279; DORIA-SAVELLI, «Cittadini di Governo» a Genova: ricchezza e potere tra Cinquecento e Seicento, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* a cura di G. TARELLO, X, 1980, 277-355; SAVELLI, *La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano, 1981; BERNABÒ DI NEGRO-DELLE PIANE, *Nobiltà e patriziato nell'antica Repubblica genovese*, in *Liguria*, 1981, 3-14; CATTANEO MALLONE, *La nobiltà genovese. Dalla Nobiltà Decurionale al Patriziato sovrano*, in *La storia dei Genovesi*, V, Genova, 1985, 239-276. Per Venezia, si noti che la Consulta araldica non volle riconoscere trattamenti particolari ai titolati, ma mantenne soltanto (oltre al «don» per gli aventi diritto) le qualifiche di N.H. e N.O. per i patrizi veneti (Maresca, *op. ult. cit.*, 135; ARNONE, *op. cit.*, 84-96; MISTRUZZI DI FRISINGA, *op. cit.*, I, 403-445). Nel caso di Roma, il patriziato si compone di tre categorie: a) nobili coscritti: le sessanta famiglie che all'epoca dell'estensione delle

dall'autorità sovrana<sup>52</sup> ma cooptati dai diversi organismi titolari del potere nel comune, in base a diversi criteri, nei quali viene ad aver parte sempre più essenziale la considerazione della *vita more nobilium*: interi volumi vennero scritti, si può ben dire, su tale concetto<sup>53</sup>, la cui equivocità era pur sempre riducibile, nel mondo di un tempo, sulla scorta di fattori neppure troppo oscillanti<sup>54</sup>. Si determinò in tal modo la sussistenza di un preciso *status* giuridico sociale economico elitario, basato sul possesso dell'arma gentilizia<sup>55</sup>, su genealogie più o meno precise<sup>56</sup>, confortato non di rado da alleanze familiari contratte con

---

leggi italiane alle province romane si trovavano in legittimo possesso di questo titolo o avevano diritto di averlo; b) nobili patrizi: le centottanta famiglie alle quali fu ristretta la nobiltà romana dalla bolla *Urbem Romam* ovvero quelle che possono aver diritto a una reintegrazione ai sensi della stessa bolla; c) nobili romani: tutti gli altri iscritti nel Libro d'oro (*Bollettino ufficiale della Consulta araldica*, III, 1895, 17; ARNONE, *op. cit.*, 105-111). Per Firenze, MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato*, cit., il, 425 S5.; v. anche *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale* (Atti del I Convegno di studi di storia dei ceti dirigenti in Toscana, Firenze, 2 dicembre 1978), Pisa, 1981

<sup>52</sup> Sulla fondamentale distinzione tra nobiltà feudale e nobiltà civica, MISTRUZZI DI FRISINGA, *op. cit.*, II, 413-528.

L'interessante lavoro di ZENOBI, *Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà tra '500 e '600*, Bologna, 1976, esamina «un settore particolarissimo del mondo nobiliare» e apporta un notevole contributo al dibattutissimo problema della nobiltà quale classe dirigente nell'ambito locale. Accanto alla nobiltà titolata vi è dunque un ceto esercitante in via ereditaria una porzione «infinitesima o addirittura ideale di poteri regi ossia statuali» (cfr. anche 268 ss.); sulla difficoltà di identificare ceti nobili cittadini in zone spiccatamente feudali, MAZZARESE FARDELLA, *L'aristocrazia siciliana nel secolo XIV e i suoi rapporti con le città demaniali: alla ricerca del potere*, in *Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania* a cura di R. ELZE e G. FASOLI, Bologna, 1984, 177-222.

<sup>53</sup> Ampi riscontri in DORIA-SAVELLI, *op. cit.*, 280 ss.

<sup>54</sup> BULFERETTI, *La feudalità e il patriziato nel Piemonte di Carlo Emanuele II (1633-1675)*, in *Annali della facoltà di lettere filosofia e magistero dell'Università di Cagliari*, XXI, 1953, 483, sottolinea che la molteplicità degli elementi costitutivi della nobiltà rese necessario «ai fini della certezza propria di qualsiasi sistema giuridico», appoggiarla ad alcune prove; GENTA, *Osservazioni e spunti in tema di notabilità*, in *Rivista araldica*, 1981, 149-151, dove si espongono i problemi dell'accertamento dei requisiti della *vita more nobilium*.

<sup>55</sup> GENTA, *Le abilitazioni*, cit., 194 ss.

<sup>56</sup> PATETTA, *Genealogie vecchie e nuove*, in *A. Tor.*, 1927, 398.

esponenti della “vera” nobiltà titolata, e, soprattutto, dall'accettazione da parte di un ceto dirigente che ne consentiva l'aggregazione al corpo della nobiltà del comune<sup>57</sup>.

#### 4. La «nobilitas minor»

Si verificherà, si può ben dire in tutta Europa, che, mentre i possessori di titoli nobiliari veri e propri non saranno mai numerosissimi, restando per lo più il loro titolo appoggiato a un possesso feudale, moltissimi saranno gli individui in grado di vantare uno *status* giuridico nobile<sup>58</sup>: pur brevemente non si può non far cenno alla compresenza, accanto alla nobiltà titolata, della nobiltà generica (o *minor*). Questa subisce una crisi nei secoli XVII e XVIII, allorché all'accresciuta disponibilità dei sovrani a concedere titoli nobiliari dietro il pagamento di somme, fa riscontro una costante ricerca della qualifica nobiliare, che mantiene e accresce il suo prestigio; ne deriva per la *nobilitas minor* uno stato di inferiorità in un mondo in cui vanno diffondendosi sempre più titoli ben più altisonanti. E questo nonostante che perdurassero sia una certa considerazione sociale dei semplici nobili, sia un certo riconoscimento ufficiale di tale loro *status*, potendosi però individuare, per la nobiltà generica, un «trattamento» nobiliare, più che un vero titolo di nobile<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> ZENOBI, *op. cit.*, 268.

<sup>58</sup> GENTA, *Senato e senatori*, cit., 91 ss. «In primo luogo tutti i titolari di cariche nobilitanti i quali erano bensì nobili ma non certo “titolati”, e inoltre tutti quelli in possesso di declaratorie di nobiltà o di concessioni della stessa. Le ambizioni di tanta parte della nobiltà, non titolata ma generica, trovavano poi ampio sfogo nell'ottenimento di gradi e dignità cavalleresche in vari ordini».

<sup>59</sup> Si noti che tutti i dubbi sul titolo di nobile vennero risolti con la normativa successiva alla proclamazione del regno d'Italia, in modo positivo, con la espressa identificazione di un titolo di nobile, dotato di una propria autonomia, quale grado più basso, iniziale, della gerarchia nobiliare (oltre che qualità comune a tutti i titolari) e quindi espressamente (“ammessibile dalla Consulta”) (art. 8 reg. Consulta araldica, approvato con R.D. 8 maggio 1870). Si noti ancora che il diritto al titolo di nobile, nel caso di ultrogeniti e in presenza di titoli trasmissibili solo per ordine di

## Conclusione

Un'approssimativa indagine, compiuta sulla diciottesima edizione del *Libro d'oro della nobiltà italiana*<sup>60</sup>, permette di individuare in Italia la permanenza di oltre quattromila famiglie nobili, delle quali circa un terzo di nobiltà cosiddetta generica, priva cioè di titoli al di sopra di quello di nobile e due terzi dotate di veri e propri titoli nobiliari: questi sono, in ordine gerarchico decrescente, senza che ciò però implichi una correlazione tra importanza del titolo e importanza del casato<sup>61</sup>, i titoli di: principe (circa il 6,5 per cento sugli altri titolati), duca (circa il 4 per cento), marchese (circa il 24 per cento), conte (oltre il 52 per cento), visconte (lo 0,1 per cento), barone (circa il 13 per cento). Va detto che la situazione attuale, sotto il profilo giuridico, trova sistemazione e regolamentazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, nella esistenza di un'associazione privata, il «Corpo della Nobiltà italiana», che rivendica una continuità ideale con la Consulta araldica<sup>62</sup>.

---

primogenitura, seguito dal titolo spettante al primogenito, «preceduto dal segnacaso *dei*», costituì una vera innovazione, allorché venne stabilito dal citato regolamento all'art. 20. Precedentemente infatti l'uso prevedeva generalmente per il figlio primogenito, vivente il padre, lo stesso titolo paterno, e per gli ultrogeniti il titolo di cavaliere. Certe famiglie dotate di più titoli nobiliari e feudali, usavano distinguere il figlio dal padre col titolo di un altro feudo.

<sup>60</sup> Roma (Collegio araldico), XIX, 1981-1985: il riscontro è stato fatto calcolando le famiglie nobili iscritte sul Libro d'oro (pubblicazione semi-ufficiale) con stato personale; ne caso di famiglia dotata di più titoli, si è considerato solo il titolo più alto. Alle famiglie titolate corrispondono con una certa approssimazione i singoli individui titolari: infatti (a parte alcuni abusi) per molte famiglie titolate è prevista la spettanza del titolo per tutti i maschi (e a volte per le femmine) e non solo per i primogeniti. MONTI DELLA CORTE, *Alcuni dati statistici sulla nobiltà italiana*, in *Rivista araldica*, 1931, 343, così suddivise la nobiltà titolata: 202 principi, 185 duchi, 791 marchesi, 1791 conti, 598 baroni, oltre a 3175 famiglie patrizie e nobili, e cioè oltre 6700 famiglie in totale (circa 35.000 individui) e ricordò che in Francia, prima della Rivoluzione, su 12 milioni di abitanti, i nobili erano circa 100.000. Il che, se lo si raffronta ulteriormente con i dati attuali, conferma la fatale progressiva diminuzione del ceto. Un'analisi dello stesso autore per il 1972 stima a 6-7000 le famiglie nobili (ID., *Consistenza numerica attuale del ceto nobiliare nelle varie nazioni*, ivi, 1972).

<sup>61</sup> CAR, *Titolo o casato?*, in *Rivista araldica*, 193 4, 436 s.

<sup>62</sup> MARESCA DELLA SALANDRA, *Il Corpo della Nobiltà italiana e la Regia Prerogativa*, Roma, 1966; sull'ordinamento del Corpo della nobiltà italiana (articolato

Se in Italia il fenomeno dell'abusivismo è oggi sostanzialmente ridotto<sup>63</sup> (a differenza per esempio della Francia), non si può negare che sussistano alcuni esempi di persone datesi un titolo *de par le droit de alphabet*; comunque, sotto il profilo sociale, la nobiltà (in senso tecnico, che rimane cioè distinta dalla notabilità) mantiene un certo prestigio, che si auspica poggi sulla effettiva considerazione della «forza stimolatrice delle virtuose emulazioni» del passato<sup>64</sup>.

---

in quattordici associazioni regionali, all'interno delle quali viene eletta una ristretta commissione araldico-genealogica; le commissioni a loro volta nominano una giunta araldica centrale e tutti i membri delle commissioni formano il Consiglio Araldico Nazionale, chiamato a rappresentare il ceto nobiliare italiano, a curare gli interessi morali e ideali dei propri associati, a tutelare le tradizioni e le memorie del passato) cfr. *Rivista araldica*, 1957, 6 1-64; CANSACCHI, *Consulta araldica*, in *Nss.D.L.*, IV, 1959, 354-356.

<sup>63</sup> Ma, sostanzialmente, tollerato nel vigente ordinamento giuridico, a differenza naturalmente di quanto avvenne durante il regno d'Italia, dove fu oggetto di ripetute e precise sanzioni.

Per la Francia, DE NEGRONI, *La France noble*, Paris, 1974; VALETTE, *Catalogue de la noblesse française*, Paris, 1977; DIOUDONNAT, *Encyclopédie de la fausse noblesse et de la noblesse d'apparence*, Paris, 1982.

<sup>64</sup> DI CARPEGNA, *Araldica*, cit., 296; MARESCA DI SERRACAPRIOLA, *Nobiltà*, in *Nss.D.L.*, XI, 1965, 277 ss. Una vera e propria corrente di pensiero che valuta i titoli nobiliari in senso « meritocratico », come ricompensa cioè concessa a individui particolarmente meritevoli, sarà sostanzialmente avvertibile in modo inequivoco solo col secolo XIX: cfr. ad esempio, DE HONGRIE DE CROUY-CHANEL, *La Noblesse et les titres nobiliaires dans les sociétés chrétiennes*, Paris, 1857, 23 (che bene si situa sullo sfondo storico-sociale del 2° Impero di Napoleone III), la cui tesi centrale è che «*Les titres nobiliaires, qu'il ne faut pas confondre avec la noblesse, sont, comme récompenses nationales, une satisfaction sociale et un élément de liberté et de progrès*»; discende da questa enunciazione la convinzione (interessata?) che, poiché tutti nella società moderna sono liberi, e quindi anche nobili, sarebbe un errore l'abolizione dei titoli nobiliari, che dovrebbero essere invece concedibili a tutti i meritevoli. È poi molto interessante il dibattito che si svolse in Italia negli anni Venti e Trenta, sulla organizzazione della nobiltà: si notava infatti, nonostante la forma monarchica, uno scarso rilievo della nobiltà nella vita ufficiale nazionale, e, specie dopo l'approvazione dello stato nobiliare del 1929, nella nuova configurazione dello Stato fascista, si auspicò da parte di alcuni, che la nobiltà divenisse un «organismo ufficiale» e «statale», FEDERICI, *Sull'organizzazione del Patriziato nello Stato Fascista*, in *Rivista araldica*, 1929, 433 s.; OMARINI, *Ancora del Patriziato nello Stato Fascista*, ivi,

## LETTERATURA

Sono riportate solo le note specifiche sui titoli nobiliari e quelle più strettamente connesse all'oggetto di questa trattazione.

ANGUISSOLA Di S. DAMIANO, *I Dinasti longobardi nell'Italia Meridionale. I Duchi di Benevento. I Conti di Capua. I Conti di Aquino*, in *Rivista araldica*, 1931, 10-14; ANTONELLI, *I Marchesi di Balduacchino*, ivi, 1903, 75; ARESE, *Le supreme cariche del ducato di Milano da Francesco II Sforza a Filippo V*, in *Arch. Stor. Lomb.* 1970, 59-176; ARNONE, *Diritto nobiliare italiano*, Milano, 1935; BARONE, *Pel titolo di Barone nelle provincie napoletane nel XV secolo*, in *Bollettino ufficiale della Consulta araldica*, III, 1895, 350; BIANDRÀ DI REAGLIE, *Provvedimenti araldico-nobiliari in Lombardia durante il Governo austriaco (1707-1796, 1814-1859)*, in *Studi in onore di G. Gualazzini*, I, Milano, 1981, 143-167; BONOLIS, *I titoli di nobiltà nell'Italia bizantina*, Firenze, 1905; BRASIELLO, "Nobiles", in *Nss.D.I.*, XI, 1965, 277; CANSACCHI DI CASTELNOVO, *La successione nei cognomi e nei titoli nobiliari*, in *Rivista araldica*, 1983, 204 ss.; CATTANEO MALLONE, *La nobiltà genovese. Dalla Nobiltà Decurionale al Patriziato sovrano*, in *La storia dei Genovesi*, V, Genova, 1985, 239 ss.; D'ANJOU DI DURAZZO, *Elenco dei titoli di Duca in Italia esistenti ed estinti*, in *Rivista araldica*, 1929, 19 ss.; DE FERRARI DI BRIGNANO, *I figli legittimati per susseguente matrimonio e il loro diritto alla successione nei titoli nobiliari*, ivi, 1933, 17555.; DELLE PASTENE, *Qualche breve considerazione sulla spettanza in Italia del trattamento di "don"*, ivi, 1978, 40 s.; DE VARGAS MACHUCA, *Nobiltà*, in *N.D.I.*, VIII, 1939, 1003 ss.; DI CARPEGNA, *Araldica*, in *D.I.*, IV, pt. 1, 1896, 260; DORIA-SAVELLI, «*Cittadini di Governo*» a Genova: ricchezza e potere tra Cinquecento e Seicento, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, a cura di G. TARELLO, X, 1980, 277 ss.; ERMINI, *Conte*, in *Enc. it.*, XI, 1931, 231 S.; FRUTAZ, *Relazione sopra la Parìa nella Valle d'Aosta*, in *Bollettino ufficiale della Consulta araldica*, II, 1894, 205 ss.; GENTA, *Le abilitazioni a possedere feudi negli Stati sabaudi nel sec. XVIII*, in *Studi in onore di G. Gualazzini*, cit., II, 187 ss.; GORGA, *Conti Palatini*, in *Rivista araldica*, 1934, 75 ss.; GUASCO DI BISIO, *Dizionario feudale degli antichi Stati sardi e della Lombardia*, V, Pinerolo, 1911, 1936 ss.; MANNO, *Sulla riunione dei feudi ordinata da Vittorio Amedeo II*, Torino, 1876; MARESCA DELLA SALANDRA, *Osservazioni sui titoli napoletani e sulla loro successione*, in *Rivista araldica*, 1956, 401 ss.; ID., *Il Corpo della Nobiltà Italiana e la Regia Prerogativa*, Roma, 1966; MARRARA, *Nobiltà civica e patriziato: una distinzione terminologica nel pensiero di alcuni autori italiani dell'età moderna*, in *Annali della Scuola Normale di Pisa*, 3-sr., X, 1, 1980, 219 ss.; MAZZARESE FARDELLA, *L'aristocrazia siciliana nel secolo XIV e i suoi rapporti con le città demaniali: alla ricerca del*

---

1929, 289-300; NASALI ROCCA, *La classe patrizia nello Stato Fascista*, ivi, 1929, 487-489). Va detto però che, anche durante il regno d'Italia, la nobiltà non ebbe particolari privilegi, o prerogative, o precedenze.



*potere*, in *Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania* a cura di ELZE e FASOU, Bologna, 1984, 177 ss.; MISTRUZZI DI FRISINGA, *Troccato di diritto nobiliare italiano*, Milano, 1961; MONTI DELLA CORTE, *Alcuni dati statistici sulla nobiltà italiana*, in *Rivista araldica*, 1931,343 ss.; MOR, *Leggi feudali*, in *N.s.s.D.I.*, IX, 1963,7 11 ss.; PATERNÒ CASTELLO DI CARCACI, *Corpus historiae genealogicae Siciliae*, in *Rivista araldica*, 1934-1941,355.; PEZZANA, *Titoli nobiliari britannici in famiglie italiane*, ivi, 1983, 4 ss.; PLUCHINOTTA, *Il titolo di Cavaliere e il trattamento di Don in Sicilia*, ivi, 1932, 520 ss.; ID., *Sui titoli di Barone e Signore in Sicilia e nel Napoletano*, ivi, 1937, 132 ss.; SAN MARTINO DE SPUCCHES, *La storia dei Feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai giorni nostri* (1925), Palermo, 1933; SAVELLI, *La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano, 1981; VISCONTI, *Della nobiltà e delle sue prove secondo il diritto comune*, in *Riv. Stor. Dir. it.*, 1942, 276; ZENOBI, *Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà tra '500 e '600*, Bologna, 1976.

Pubblicato in  
*Enciclopedia del Diritto*, Vol. XLIV, Milano Giuffrè Editore, 1992